Conto Corrente con la Posta

Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 47 del 26 febbraio 1934-XII

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

RR. Istituti commerciali ad indirizzo mercantile

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2233.
Trasformazione del Regio istituto commerciale di Ancona e della Regia scuola commerciale annessa in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile e Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;

Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto 24 ottobre 1907, n. DXCIII (parte supplementare) col quale venne istituita in Ancona una Regia Scuola inferiore di commercio denominata R. Scuola pratica di commercio;

Visto il R. decreto 14 febbraio 1916, n. 413, col quale la predetta Scuola venne classificata di 2° grado col titolo di « R. Scuola commerciale »;

Visto il R. decreto 13 novembre 1924, n. 1933, col quale la R. Scuola commerciale di Ancona venne trasformata in R. Istituto commerciale di Ancona con la R. Scuola commerciale annessa;

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1925, col quale venne approvata la tabella organica del personale del R. Istituto commerciale di Ancona e della R. Scuola commerciale annessa;

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto commerciale di Ancona e la R. Scuola commerciale annessa sono trasformati in R. Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile e in R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, l'Istituto con la Scuola annessa è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica ed autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale di Ancona e per la R. Scuola tecnica commerciale annessa, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 5. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico commerciale di ANCONA

(con R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale annessa)

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico commerciale di Ancona ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

All'Istituto è annessa una R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale che ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale. Al termine degli studi la Scuola tecnica rilascia il diploma di computista commerciale.

Art. 2.

L'Istituto consta di un corso superiore completo a indirizzo mercantile.

Esso conserva il corso preparatorio con due classi parallele per gli alunni provenienti dalla Scuola secondaria di avviamento professionale di corrispondente indirizzo, finchè non possano essere istituiti i corsi regolari dell'Istituto tecnico inferiore.

Gli alunni provenienti dal corso preparatorio non possono trasferirsi che ad istituti tecnici commerciali che conservano il corso preparatorio.

La Scuola tecnica commerciale annessa consta di un corso completo biennale.

Art. 3.

L'Istituto e la Scuola annessa, per l'attuazione dei loro fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che loro sono e saranno assegnati, dispongono:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Ancona i locali e la relativa manutenzione; la provvista d'acqua, l'illuminazione e il riscaldamento per tutti i servizi dell'Istituto e della Scuola annessa.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto e della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Ancona;

c) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5.000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e della Scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto e della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e della Scuola e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto e della Scuola annessa.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto e della Scuola, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Scuola tecnica.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51, e alla lettera *b*) n. 1 dell'art. 52, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 60
Prima inscrizione (immatricolazione)	» 60
Frequenza per ciascuna classe	» 150
Esame di idoneità	» 50
Esame di licenza	» 150
Tassa di diploma	» 50

Corso preparatorio.

Inscrizione (immatricolazione)	L. 60
Frequenza	» 160

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 150
Prima inscrizione (immatricolazione) (1)	» 60
Prima inscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	» 100
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	» 150
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	» 200

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) e *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

(1) La tassa di prima inscrizione (immatricolazione) al corso superiore non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.
Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto-Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto-Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto-Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui ai n. 1) e 2) del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio d'amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio d'amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale di ANCONA
(con R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale annessa)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo A ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza** con l'obbligo dell'insegnamento di una delle materie indicate nei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.	1	A - 6°	—	—
2. **Lettere italiane - Storia.**	1	A - 10° - 7°	—	Lettere italiane nelle quattro classi del corso superiore - Storia nella 1ª e 2ª classe del corso superiore - Storia nelle classi preparatorie.
3. **Scienze naturali - Geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Scienze naturali - Geografia generale ed economica nelle quattro classi del corso superiore Geografia nelle classi preparatorie e nelle due classi della Scuola annessa.
4. **Prima lingua straniera** (francese).	1	Id.	—	Nella 1ª e 2ª classe del corso superiore - Nelle due classi preparatorie e nella 1ª e 2ª classe della Scuola.
5. **Matematica - Fisica**	1	Id.	—	Matematica nelle tre prime classi del corso superiore - Fisica nella 1ª classe del corso superiore - Matematica nelle classi preparatorie.
6. **Chimica - Merceologia.**	1	Id.	—	Chimica nella 2ª classe del corso superiore - Merceologia nella 3ª e 4ª classe del corso superiore - Scienze naturali e fisica; merceologia nelle due classi della Scuola.
7. **Computisteria e ragioneria.**	1	Id.	—	Nelle quattro classi del corso superiore - Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria nella 2ª classe della Scuola.

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	POSTI DI RUOLO		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Gruppo *A* ruolo e grado		
8. **Tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	1	A - 10° - 7°	—	Tecnica commerciale, trasporti e dogane nella 3ª e 4ª classe del corso superiore - Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria nella 1ª classe della Scuola - Istituzioni di commercio e pratica commerciale nelle due classi della Scuola.
9. **Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	—
10. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	1	—
11. **Scienze naturali** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
12. **Cultura generale (italiano, storia, cultura fascista)** nella Scuola - **Lettere italiane** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
13. **Calligrafia**	—	—	1	—
14. **Stenografia** (facoltativa) nell'Istituto.	—	—	1	—
15. **Stenografia** nelle classi preparatorie e nella Scuola.	—			
16. **Dattilografia** (facoltativa) nell'Istituto	—	—	1	—
17. **Dattilografia** nella Scuola.	—			
18. **Religione**	—	—	1	—
19. **Educazione fisica** .	—	—	O.N.B.	—

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
Applicato di segreteria	1	Gruppo C grado 13° e 12°	—	—
Assistente per le scienze e la merceologia.	1	Gruppo B grado 11° a 9°	—	—
Bidelli (di cui uno custode) . . . . (in via transitoria).	3	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2234.

Trasformazione del Regio istituto commerciale « Goffredo di Crollalanza » di Bari in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;

Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto 23 gennaio 1908, n. CC (parte supplementare) col quale venne istituita in Bari ed aggregata alla R. Scuola superiore di commercio una R. Scuola media di commercio;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1786 col quale detta scuola venne classificata come R. Istituto commerciale;

Visto il R. decreto 20 giugno 1929, n. 1540, con il quale il R. Istituto commerciale di Bari assume la denominazione di R. Istituto Commerciale « Goffredo di Crollalanza »;

Visto il decreto Ministeriale 20 agosto 1925, col quale venne approvata la tabella organica del personale del R. Istituto commerciale di Bari;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto Commerciale « Goffredo di Crollalanza » di Bari è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile, ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto tecnico commerciale « Goffredo di Crollalanza » di Bari, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 4. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale « Goffredo di Crollalanza » di BARI

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico commerciale « Goffredo di Crollalanza » di Bari ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'Istituto consta di tre corsi superiori completi a indirizzo mercantile.

Esso conserva il corso preparatorio con quattro classi parallele per gli alunni provenienti dalla scuola secondaria di avviamento professionale di corrispondente indirizzo, finchè non possano essere istituiti i corsi regolari dell'Istituto tecnico inferiore.

Gli alunni provenienti dal corso preparatorio non possono trasferirsi che ad istituti tecnici commerciali che conservano il corso preparatorio.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati dispone:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune di Bari i locali e la relativa manutenzione; la provvista d'acqua, l'illuminazione, e il riscaldamento per tutti i servizi dell'Istituto.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministero per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del Comune di Bari;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Bari;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Iscrizione (immatricolazione)	L. 60
Frequenza	» 160

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 150
Prima iscrizione (immatricolazione) (1)	» 60
Prima iscrizione degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	» 100
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	» 150
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	» 200

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

(1) La tassa di prima inscrizione (immatricolazione) al corso superiore non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o periziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della Legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui ai nn. 1) e 2) del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, numero 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale « Goffredo di Crollalanza » di BARI

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Gruppo A ruolo e grado		
1. **Presidenza** senza obbligo d'insegnamento.	1	A - 6°	—	—
2. **Lettere italiane - Storia.**	1	A-10°-7°	—	Lettere italiane e storia nelle quattro classi di un corso superiore Lettere italiane in una classe del 2° corso superiore.
3. **Scienze naturali - Geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Scienze naturali nella 1ª classe di due corsi superiori - Geografia generale ed economica nella 2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi superiori - Geografia in una classe preparatoria.
4. **Prima lingua straniera** (francese).	1	Id.	—	Nella 1ª e 2ª classe dei tre corsi superiori - In una classe preparatoria.
5. **Seconda lingua straniera** (inglese).	1	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore e in una classe del 2° corso superiore.
6. **Seconda lingua straniera** (tedesco).	1	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore ed eventualmente in una classe del secondo corso superiore.
7. **Matematica - Fisica.**	1	Id.	—	Matematica nella 1ª, 2ª e 3ª classe di due corsi superiori. Fisica nella 1ª classe di due corsi superiori.
8. **Computisteria e ragioneria, tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	1	Id.	—	Computisteria e ragioneria nelle quattro classi di un corso superiore Tecnica commerciale, trasporti e dogane nella 3ª e 4ª classe di un corso superiore.
9. **Chimica - Merceologia.**	1	Id.	—	Chimica nella 2ª classe di due corsi superiori Merceologia nella 3ª e 4ª classe di due corsi superiori.

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Gruppo *A* ruolo e grado		
10. **Lettere italiane - Storia.**	—	—	3	—
11. **Scienze naturali - Geografia generale ed economica** nell'Istituto - **Geografia** in tre classi preparatorie.	—	—	1	—
12. **Prima lingua straniera** (francese).	—	—	1	—
13. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	2	—
14. **Matematica - Fisica** (nell'Istituto).	—	—	1	—
15. **Matematica nelle** classi preparatorie.	—	—	1	—
16. **Computisteria e ragioneria - Tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	—	—	2	—
17. **Chimica - Merceologia** (nell'Istituto).	—	—	1	—
18. **Scienze naturali** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
19. **Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	3	—
20. **Calligrafia**	—	—	1	—
21. **Stenografia** (facoltativa). **Stenografia nella** classse preparatoria.	—	—	1	—
22. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	1	—
23. **Religione**	—	—	1	—
24. **Educazione fisica** .	—	—	O.N.B.	—

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
Segretario economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
Applicato di segreteria	1	Gruppo C grado 13° e 12°	—	—
Bidelli (di cui uno custode) . . . . (in via transitoria).	2	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2235.
Trasformazione del Regio istituto commerciale di Bologna in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;
Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Visto il R. decreto 16 settembre 1906, n. CCCLXXI (parte supplementare) col quale venne istituita in Bologna una R. Scuola media di commercio;
Visto il decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1156, col quale detta Scuola venne classificata di 3° grado con il titolo di R. Istituto commerciale;
Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1923, col quale venne approvata la tabella organica del personale del R. Istituto commerciale di Bologna, tabella modificata con i decreti Ministeriali 2 ottobre 1924 e 5 agosto 1929;
Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto commerciale di Bologna è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto tecnico commerciale di Bologna visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 15. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Commerciale di BOLOGNA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico commerciale di Bologna ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'Istituto consta di tre corsi superiori completi a indirizzo mercantile.
Esso conserva il corso preparatorio con cinque classi parallele per gli alunni provenienti dalla Scuola secondaria di avviamento professionale di corrispondente indirizzo, finchè non possano essere istituiti i corsi regolari dell'Istituto tecnico inferiore.
Gli alunni provenienti dal corso preparatorio non possono trasferirsi che ad Istituti tecnici commerciali che conservano il corso preparatorio.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:
1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;
4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Secondo le convenzioni già stipulate, sono forniti dal Comune, dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa e dalla Provincia di Bologna i locali e la relativa manutenzione, la provvista d'acqua, l'illuminazione e il riscaldamento per tutti i servizi dell'Istituto.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale — è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante della provincia di Bologna;
c) di un rappresentante del comune di Bologna;
d) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Bologna;
e) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.
Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, numero 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Iscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	160

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima iscrizione (immatricolazione) (1)	»	60
Prima iscrizione degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

(1) La tassa di prima iscrizione (immatricolazione) al corso superiore non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica*, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'articolo 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale
di BOLOGNA

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Gruppo *A* ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza** senza obbligo d'insegnamento.	1	A–6°	—	—
2. **Lettere italiane - Storia.**	1	A–10°–7°	—	Lettere italiane e storia nelle 4 classi di un corso superiore - Lettere italiane in una classe del 2° corso superiore.
3. **Scienze naturali - Geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Scienze naturali nella 1ª classe di due corsi superiori - Geografia generale ed economica nella 2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi superiori - Geografia in una classe preparatoria.
4. **Prima lingua straniera** (francese).	1	Id.	—	Nella 1ª e 2ª classe dei tre corsi superiori e in una classe preparatoria.
5. **Seconda lingua straniera** (inglese).	1	Id.	—	Nelle 4 classi di un corso superiore e in una classe del 2° corso superiore.
6. **Seconda lingua straniera** (tedesco).	1	Id.	—	Nelle 4 classi di un corso superiore ed eventualmente in una classe del 2° corso superiore.
7. **Matematica - Fisica.**	1	Id.	—	Matematica nella 1ª, 2ª e 3ª classe dei due corsi superiori - Fisica nella 1ª classe di due corsi superiori.

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	POSTI DI RUOLO — N.	POSTI DI RUOLO — Gruppo *A* ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
8. **Computisteria e ragioneria.**	1	A-10°-7°	—	Nelle 4 classi di un corso superiore e in una classe del 2° corso superiore.
9. **Tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	1	Id.	—	Tecnica commerciale, trasporti e dogane nella 3ª e 4ª classe di tre corsi superiori - Computisteria e ragioneria in due classi del 2° corso superiore.
10. **Chimica - Merceologia.**	1	Id.	—	Chimica nelle 2 classi di due corsi superiori - Merceologia nella 3ª e 4ª classe di due corsi superiori.
11. **Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	3	—
12. **Lettere italiane - Storia.**	—	—	4	—
13. **Scienze naturali - Geografia generale ed economica** nell'Istituto - **Geografia** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
14. **Scienze naturali** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
15. **Prima lingua straniera** (francese) in 4 classi preparatorie.	—	—	1	—
16. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	2	—
17. **Matematica - Fisica** nell'Istituto e **matematica** nelle classi preparatorie.	—	—	2	—
18. **Computisteria e ragioneria.**	—	—	1	—
19. **Chimica - Merceologia.**	—	—	1	—
20. **Calligrafia . . . .**	—	—	1	—
21. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	1	—
Stenografia (nelle classi preparatorie).	—	—		
22. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	1	—
23. **Religione . . . .**	—	—	1	—
24. **Educazione fisica .**	—	—	O.N.B.	—

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
Applicato di segreteria	1	Gruppo C grado 13° e 12°	—	—
Bidelli (di cui uno custode) . . . . (in via transitoria).	4	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2236.
Trasformazione del Regio istituto commerciale di Brescia e della Regia scuola commerciale annessa in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile e Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;
Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Visto il R. decreto 23 settembre 1906, n. CCCLXXXIV (parte supplementare), col quale venne istituita in Brescia una R. Scuola media di commercio;
Visto il decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 127, col quale la suddetta scuola venne classificata di 3° grado con il titolo di R. Istituto commerciale « Marino Ballini » di Brescia;
Visto il R. decreto 10 giugno 1926, n. 1265, col quale venne istituita in Brescia, annessa al predetto Istituto, una R. Scuola commerciale;
Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1925, col quale venne approvata la tabella organica del personale del Regio Istituto commerciale « Marino Ballini » di Brescia;
Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1926, col quale venne approvata la tabella organica del R. Istituto Scuola commerciale « Marino Ballini » di Brescia;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, il R. Istituto commerciale di Brescia e la R. Scuola commerciale annessa sono trasformati in R. Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile e in R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale.
A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, l'Istituto con la Scuola annessa è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica ed autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero della educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale di Brescia e per la R. Scuola tecnica commerciale annessa, visto e firmato d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 16. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico commerciale « Marino Ballini » di BRESCIA

(con R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale annessa)

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico commerciale « Marino Ballini » di Brescia ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita allo impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

All'Istituto è annessa una R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale che ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale. Al termine degli studi la Scuola tecnica rilascia il diploma di computista commerciale.

Art. 2.

L'Istituto consta di un corso superiore completo a indirizzo mercantile.

Esso conserva il corso preparatorio per gli alunni provenienti dalla Scuola secondaria di avviamento professionale di corrispondente indirizzo, finchè non possano essere istituiti i corsi regolari dell'Istituto tecnico inferiore.

Gli alunni provenienti dal corso preparatorio non possono trasferirsi che ad istituti tecnici commerciali che conservano il corso preparatorio.

La Scuola tecnica commerciale annessa consta di un corso completo biennale.

Art. 3.

L'Istituto e la Scuola annessa, per l'attuazione dei loro fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che loro sono e saranno assegnati, dispongono:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Brescia i locali e la relativa manutenzione; la provvista d'acqua, l'illuminazione, e il riscaldamento per tutti i servizi dell'Istituto e della Scuola annessa.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto e della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Brescia;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia;

d) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5.000, oppure che concorrano al suo incremento con una essegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e della Scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto e della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e della Scuola e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla Legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto e della Scuola annessa.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto e della Scuola, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del Regio decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Scuola tecnica.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e alla lettera *b*) n. 1° dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	150
Esame di idoneità	»	50
Esame di licenza	»	150
Tassa di diploma	»	50

Corso preparatorio.

Inscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	160

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 150
Prima inscrizione (immatricolazione) (1)	» 60
Prima inscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge citata	» 100
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	» 150
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	» 200

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;
b) i figli dei dispersi in guerra;
c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;
d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;
e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;
f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale*, dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

(1) La tassa di prima iscrizione (immatricolazione) al corso superiore non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto-Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto-Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto-Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui ai n. 1) e 2) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto-Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio d'amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio d'amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale « Marino Ballini » di BRESCIA

(con R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale annessa)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Gruppo *A* ruolo e grado		
1. **Presidenza** senza obbligo d'insegnamento.	1	A – 6°	—	—
ISTITUTO.				
2. **Lettere italiane - Storia.**	1	A – 10° – 7°	—	Nelle quattro classi del corso superiore - Storia nella classe preparatoria.
3. **Scienze naturali - Geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Nelle quattro classi del corso superiore - Geografia nella classe preparatoria - Geografia nelle due classi della Scuola.
4. **Seconda lingua straniera** (inglese).	1	Id.	—	Nelle quattro classi del corso superiore e in una classe della Scuola.
5. **Seconda lingua straniera** (tedesco).	1	Id.	—	Nelle quattro classi del corso superiore.
6. **Computisteria e ragioneria.**	1	Id.	—	Nelle quattro classi del corso superiore - Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria nella 1ª classe della Scuola.
7. **Tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	1	Id.	—	Tecnica commerciale, trasporti e dogane nella 3ª 4ª classe del corso superiore - Istituzioni di commercio e pratica commerciale nelle due classi della Scuola.
8. **Chimica - Merceologia.**	1	Id.	—	Chimica nella 2ª classe del corso superiore - Merceologia nella 3ª e 4ª classe del corso superiore - Scienze naturali nella classe preparatoria - Scienze naturali, fisica e Merceologia nelle due classi della Scuola.
9. **Lettere italiane** nella classe preparatoria.	—	—	1	—
10. **Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	—
11. **Matematica - Fisica** nell'Istituto - **Matematica** nella classe preparatoria.	—	—	1	—
12. **Prima lingua straniera** (francese).	—	—	1	—
13. **Calligrafia**	—	—	1	—
14. **Stenografia** (facoltativa nell'Istituto) - **Stenografia** nella classe preparatoria.	—	—	1	—
15. **Dattilografia** (facoltativa)	—	—	1	—
16. **Religione**	—	—	1	—
17. **Educazione fisica** .	—	—	O.N.P.	—
SCUOLA.				
18. **Cultura generale** (italiano, storia, cultura fascista).	—	—	1	—
19. **Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria.**	—	—	1	—
20. **Prima lingua straniera** (francese).	—	—	1	—
21. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	1	—
22. **Calligrafia**	—	—	1	—
23. **Stenografia** . . .	—	—	1	—
24. **Dattilografia** . . .	—	—	1	—
25. **Religione**	—	—	1	—
26. **Educazione fisica** .	—	—	O.N.B.	—

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
Applicato di segreteria	1	Gruppo C grado 13°, e 12°	—	—
Assistente ai laboratori di chimica e di merceologia	1	Gruppo B grado 11° a 9°	—	—
Bidelli (di cui uno custode) (in via transitoria)	2	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2237.
Trasformazione del Regio istituto commerciale di Brindisi in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;
Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Visto il R. decreto 30 settembre 1926, n. 1773, col quale venne istituito il R. Istituto commerciale di Brindisi;
Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1926, col quale venne approvata la tabella organica del personale del Regio Istituto commerciale di Brindisi;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto commerciale di Brindisi è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto tecnico commerciale di Brindisi visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 12. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Commerciale di BRINDISI

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico commerciale di Brindisi ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'Istituto consta di due corsi superiori completi a indirizzo mercantile.

Esso conserva il corso preparatorio per gli alunni provenienti dalla Scuola secondaria di avviamento professionale di corrispondente indirizzo, finchè non possono essere istituiti i corsi regolari dell'Istituto tecnico inferiore.

Gli alunni provenienti dal corso preparatorio non possono trasferirsi che ad istituti tecnici commerciali che conservano il corso preparatorio.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati dispone:

1) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2) di un contributo del Consiglio provinciale dell'Economia corporativa;

3) del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4) degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

I locali sono forniti dalla Provincia di Brindisi; la manutenzione di essi, la provvista d'acqua, l'illuminazione e il riscaldamento per tutti i servizi dell'Istituto sono a carico del Comune di Brindisi.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Brindisi;

c) di un rappresentante del comune di Brindisi;

d) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'Economia corporativa di Brindisi;

e) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla Legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Iscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	160

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889 .	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52 n. 4°, della legge citata	»	150
Prima iscrizione (immatricolazione) (1)	»	60
Prima iscrizione degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge citata	»	100
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per even-

---

(1) La tassa di prima inscrizione (immatricolazione) al corso superiore non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

tuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale*, dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza dal nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui ai n. 1) e 2) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio d'amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Commissario Governativo attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale di BRINDISI

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Gruppo *A* ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza** con l'obbligo dell'insegnamento di una delle materie indicate nei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.	1	A–6°	—	—
2. **Lettere italiane - Storia.**	1	A–10°–7°	—	Lettere italiane e Storia nelle quattro classi di un corso superiore - Lettere italiane in una classe del 2° corso superiore.
3. **Scienze naturali - Geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Scienze naturali nella 1ª classe dei due corsi superiori - Geografia generale ed economica nella 2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi superiori - Geografia nella classe preparatoria.
4. **Prima lingua straniera** (francese).	1	Id.	—	Nella 1ª e 2ª classe dei due corsi superiori e nella classe preparatoria.
5. **Seconda lingua straniera** (inglese).	1	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore e in due classi del 2° corso superiore.
6. **Matematica - Fisica.**	1	Id.	—	Matematica nella 1ª, 2ª e 3ª classe di un corso superiore e in una classe del 2° corso superiore - Fisica nella 1ª classe dei due corsi superiori - Matematica nella classe preparatoria.
7. **Computisteria e ragioneria.**	1	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore e in una classe del 2° corso.
8. **Tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	1	A–10°–7°	1	Tecnica commerciale, trasporti e dogane nelle classi 3ª e 4ª dei due corsi superiori - Computisteria e ragioneria in tre classi del 2° corso superiore.
9. **Chimica - Merceologia.**	1	Id.	—	Chimica nella 2ª classe dei due corsi superiori - Merceologia nelle classi 3ª e 4ª dei due corsi superiori - Scienze naturali nella classe preparatoria.
10. **Lettere italiane - Storia.**	—	—	1	—
11. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	1	—
12. **Matematica - Fisica.**	—	—	1	—
13. **Istituzioni di diritto.**	—	—	1	—
14. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	—
15. **Calligrafia**	—	—	1	—
16. **Stenografia** (facoltativa). **Stenografia** (classe preparatoria).	—	—	1	—
17. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	1	—
18. **Religione**	—	—	1	—
19. **Educazione fisica** .	—	—	O.N.B	—

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
Applicato di segreteria	1	Gruppo C grado 13° e 12°	—	—
Bidelli (di cui uno custode) . . . . (in via transitoria)	2	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2238.

Trasformazione del Regio istituto commerciale « Vittorio Emanuele III » di Carrara in Regio istituto tecnico commerciale a corso inferiore e a corso superiore con indirizzo mercantile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;

Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 556 col quale l'Istituto commerciale pareggiato di Carrara venne riconosciuto come R. Scuola media di commercio di 3° grado con il titolo di R. Istituto commerciale;

Visto il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1678 con il quale il R. Istituto commerciale di Carrara assume la denominazione di R. Istituto commerciale « Vittorio Emanuele III »;

Visto il decreto Ministeriale 4 dicembre 1923 col quale venne approvata la tabella organica del personale del R. Istituto commerciale di Carrara;

Vista le legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto commerciale « Vittorio Emanuele III » di Carrara è trasformato in R. Istituto Tecnico Commerciale a corso inferiore e a corso superiore con indirizzo mercantile, ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico Commerciale « Vittorio Emanuele III » di Carrara visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 14. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale « Vittorio Emanuele III » di CARRARA

Art. 1.

Il Regio Istituto tecnico commerciale « Vittorio Emanuele III » di Carrara ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'Istituto consta di:

1° un corso inferiore completo ad indirizzo generico;

2° due corsi superiori completi di quattro anni ad indirizzo mercantile.

Art. 3.

Per l'attuazione dei sui fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati dispone:

1° di un contributo del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° di un contributo del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune di Carrara e dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Carrara i locali e la relativa manutenzione; la provvista d'acqua, l'illuminazione, e il riscaldamento per tutti i servizi dell'Istituto.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori;

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante del Comune di Carrara;

c) di un rappresentante del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Massa e Carrara;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di Segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle lire 50.000, hanno diritto ad una rappresentanza nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima iscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lett. *b*) dell'art. 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esami di idoneità di cui alla lett. *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889	»	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata	»	150
Prima iscrizione (immatricolazione)	»	60

Prima iscrizione degli ammessi al Corso Superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo spe-
della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . . L. 160
ciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°,

Frequenza per ciascuna classe . . . . » 300

Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 5 1della Legge citata . . . . » 100

Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata . . . . » 150

Esame di abilitazione tecnica . . . . » 250

Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) » 200

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovano nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui ai n. 1) e 2) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertita nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizione sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale « Vittorio Emanuele III » di CARRARA

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Gruppo A ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	6°	—	—
CORSO INFERIORE (Un corso completo)				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica** . . .	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali** .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione. dal titolare della cattedra di chimica e merceologia del corso superiore.
5. **Disegno**	1	Ruolo B dall'11° al 8° grado	—	Le classi del corso.
6. **Lingua straniera** (e prima lingua straniera nel corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe dei due corsi superiori.
7. **Stenografia** . . .	—	—	1	—
8. **Religione**	—	—	1	—
CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO MERCANTILE (N. 2 corsi completi).				
9. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi dei due corsi.
10. **Chimica e merceologia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi 2ª, 3ª e 4ª dei due corsi, e scienze naturali nel corso inferiore.
11. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del 1° corso.
12. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, doganale e trasporti.**	—	—	1	—
13. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Istituzioni di diritto nella 2ª, 3ª e 4ª classe del 1° corso e nella 2ª classe del secondo corso, ed economia politica ecc., nella 3ª e 4ª classe del 1° corso.
14. **Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	—
15. **Prima lingua straniera** (francese).	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione. dal titolare della cattedra del corso inferiore.
16. **Lettere italiane - Storia.**	—	—	2	—
17. **Matematica - Fisica.**	—	—	1	—
18. **Seconda lingua straniera** (inglese).	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del 1° corso e una classe del 2° corso.
19. **Seconda lingua straniera** (tedesco).	—	—	1	—
20. **Calligrafia**	—	—	1	—
21. **Religione**	—	—	1	—
22. **Stenografia** (facoltativa)	—	—	1	—
23. **Dattilografia** (facoltativa)	—	—	1	—

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incaricati	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
Bidelli (di cui uno custode) (in via transitoria)	3	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2239.

Trasformazione del Regio istituto commerciale di Terra di Lavoro in Caserta in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;
Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 706 col quale l'Istituto commerciale pareggiato di Terra di Lavoro venne trasformato in R. Istituto Commerciale di Terra di Lavoro con sede in Caserta;
Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1925 col quale venne approvata la tabella organica del personale del R. Istituto commerciale di Caserta, ed il decreto Ministeriale 26 maggio 1930 che modifica la suddetta tabella organica;
Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, il R. Istituto commerciale di Terra di Lavoro in Caserta è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito Statuto per il R. Istituto tecnico commerciale di Caserta, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 9. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale di Terra di Lavoro con sede a CASERTA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico commerciale di Terra di Lavoro, con sede a Caserta, ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'Istituto consta di tre corsi superiori completi a indirizzo mercantile.

Esso conserva il corso preparatorio con due classi parallele per gli alunni provenienti dalla Scuola secondaria di avviamento professionale di corrispondente indirizzo, finchè non possano essere istituiti i corsi regolari dell'Istituto tecnico inferiore.

Gli alunni provenienti dal corso preparatorio non possono trasferirsi che ad istituti tecnici commerciali che conservano il corso preparatorio.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lascisti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono a carico del Comune di Caserta, della Provincia di Napoli e del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Napoli la manutenzione dei locali, concessi in uso gratuito dal Demanio, la provvista d'acqua, l'illuminazione e il riscaldamento per tutti i servizi dell'Istituto, in proporzione dei rispettivi contributi.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di Amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Napoli;

c) di un rappresentante del Comune di Caserta;

d) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli.:

e) del preside dell'istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'istituto sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello istituto.

Il consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cu il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Iscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	160

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889 .	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima iscrizione (immatricolazione) (1) . . .	»	60
Prima iscrizione degli ammessi al corso superiore dell'istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52 n. 4° della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	160
Frequenza per ciascuna classe.	»	300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge citata	»	100
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

(1) La tassa di prima inscrizione (immatricolazione) al corso superiore non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra.

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1941;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'istituto e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo, a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio d'amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Commissario governativo attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale di Terra di Lavoro con sede a CASERTA

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Gruppo *A* ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza** senza obbligo d'insegnamento.	1	A–6°	—	—
2. **Lettere italiane - Storia.**	1	A–10°–7°	—	Lettere italiane e storia nelle quattro classi di un corso superiore - Lettere italiane in una classe del 2° corso superiore.
3. **Scienze naturali - Geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Scienze naturali nella 1ª classe di due corsi superiori - Geografia generale ed economica nella 2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi superiori - Geografia in una classe preparatoria.
4. **Matematica - Fisica**	1	Id.	—	Matematica nella 1ª, 2ª e 3ª classe di due corsi superiori - Fisica nella 1ª classe di due corsi superiori.
5. **Computisteria e ragioneria - Tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	1	Id.	—	Computisteria e ragioneria nelle quattro classi di un corso superiore - Tecnica commerciale, trasporti e dogane nella 3ª e 4ª classe di un corso superiore.
6. **Seconda lingua straniera** (inglese).	1	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore e in una classe del 2° corso superiore.
7. **Lettere italiane - Storia.**	—	—	3	—
8. **Scienze naturali - Geografia generale ed economica** nell'Istituto - **Geografia** in una classe preparatoria.	—	—	1	—
9. **Matematica - Fisica** nell'Istituto - **Matematica** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
10. **Computisteria e ragioneria - Tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	—	—	2	—
11. **Seconda lingua straniera** (tedesca).	—	—	1	—
12. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	2	—
13. **Prima lingua straniera** (francese).	—	—	2	—
14. **Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	3	—
15. **Chimica - Merceologia** nell'Istituto - **Scienze naturali** nelle classi preparatorie.	—	—	2	—
16. **Calligrafia**	—	—	1	—
17. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	1 (17-18)	—
18. **Stenografia** nelle classi preparatorie.	—	—		
19. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	1	—
20. **Religione**	—	—	1	—
21. **Educazione fisica** .	—	—	O.N.B.	—
22. **Corso di studi corporativi** (1).	—	—	1	—

1) Il corso aggregato di studi corporativi sarà effettuato semprechè le disponibilità del bilancio dell'Istituto lo consentano.

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
Segretario-economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	—
Applicato di segreteria	2	Gruppo C grado 13° e 12°	—	—
Assistente ai laboratori di chimica e merceologia	1	Gruppo B grado 11° al 9°	—	—
Bidelli (di cui uno custode) . . . . (in via transitoria).	2	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2240.
Trasformazione del Regio istituto commerciale « Giuseppe De Felice Giuffrida » di Catania in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;
Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Visto il R. decreto 19 giugno 1924, n. 1274, col quale l'Istituto commerciale pareggiato « Giuseppe De Felice Giuffrida » di Catania venne riconosciuto come R. Istituto commerciale;
Visto il decreto Ministeriale 3 dicembre 1924, col quale venne approvata la tabella organica del personale del Regio Istituto commerciale « Giuseppe De Felice Giuffrida » di Catania; tabella modificata dal decreto Ministeriale 10 marzo 1926;
Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto commerciale « Giuseppe De Felice Giuffrida » di Catania è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito Statuto per il R. Istituto tecnico commerciale « Giuseppe De Felice Giuffrida » di Catania visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 11. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Commerciale « Giuseppe De Felice-Giuffrida » di CATANIA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico commerciale « Giuseppe De Felice Giuffrida » di Catania, ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'Istituto consta di tre corsi superiori completi ad indirizzo mercantile.

Esso conserva il corso preparatorio con quattro classi parallele per gli alunni provenienti dalla Scuola secondaria di avviamento professionale di corrispondente indirizzo, finchè non possano essere istituiti i corsi regolari dell'Istituto tecnico inferiore.

Gli alunni provenienti dal corso preparatorio non possono trasferirsi che ad istituti tecnici commerciali che conservano il corso preparatorio.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono a carico del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Catania la manutenzione della sede di proprietà dell'Istituto, la provvista d'acqua, l'illuminazione e il riscaldamento per tutti i servizi dell'Istituto.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con Decreto del Ministro dell'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del Consiglio Provinciale della Economia Corporativa di Catania;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931-IX, numero 889, e dell'art. 3 del Regio decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Iscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	160

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 52, n. 4° della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4° della legge citata	»	150
Prima iscrizione (immatricolazione) (1)	»	60
Prima iscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4° della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame di idoneità, di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge citata	»	100
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250

(1) La tassa di prima iscrizione (immatricolazione) al corso superiore non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario, a norma dell'art. 66 della legge citata) . L. 200

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio d'amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Commissario governativo attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale « G. De Felice-Giuffrida » di CATANIA

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Gruppo *A* ruolo e grado		
1. **Presidenza** senza obbligo d'insegnamento.	1	A-6°	—	—
2. **Lettere italiane - Storia.**	1	A-10°-7°	—	Lettere italiane e storia nelle quattro classi di un corso superiore - Lettere italiane in una classe del 2° corso superiore.
3. **Scienze naturali - Geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Scienze naturali nella 1ª classe di due corsi superiori - Geografia generale ed economica nella 2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi superiori - Geografia in una classe preparatoria.
4. **Prima lingua straniera** (francese).	1	Id.	—	Nella 1ª e 2ª classe dei tre corsi superiori e in una classe preparatoria.
5. **Matematica - Fisica.**	1	Id.	—	Matematica nella 1ª, 2ª e 3ª classe di due corsi superiori - Fisica nella 1ª classe di due corsi superiori.
6. **Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	Id.	—	Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica in un corso superiore - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica in una classe del 2° corso superiore.
7. **Computisteria e ragioneria.**	1	A-10°-7°	—	Nelle 4 classi di un corso superiore e in una classe del 2° corso superiore.
8. **Tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	1	Id.	—	Tecnica commerciale, trasporti e dogane nella 3ª e 4ª classe di due corsi superiori - Computisteria e ragioneria in due classi del 2° corso superiore.
9. **Chimica - Merceologia.**	1	—	—	Chimica nella 2ª classe di due corsi superiori - Merceologia nella 3ª e 4ª classe di due corsi superiori.
10. **Lettere italiane - Storia.**	—	—	3	—
11. **Scienze naturali - Geografia generale ed economica** nell'Istituto - **Geografia** in tre classi preparatorie.	—	—	1	—
12. **Scienze naturali** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
13. **Prima lingua straniera** (francese).	—	—	1	—
14. **Matematica e fisica** nell'Istituto - **Matematica** nelle classi preparatorie.	—	—	2	—

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Gruppo A ruolo e grado		
15. **Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	2	—
16. **Computisteria e ragioneria - Tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	—	—	2	—
17. **Chimica - Merceologia.**	—	—	1	—
18. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	2	—
19. **Seconda lingua straniera** (tedesco).	—	—	1	—
20. **Calligrafia**	—	—	1	—
21. **Stenografia** (facoltativa). **Stenografia** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
22. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	1	—
23. **Religione**	—	—	1	—
24. **Educazione fisica** .	—	—	O.N.B.	—

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
Applicato di segreteria	1	Gruppo C grado 13° e 12°	—	—
Assistente ai laboratori di chimica e merceologia	1	Gruppo B grado 11° al 9°	—	—
Bidelli (di cui uno custode) . . . . (in via transitoria).	3	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2241.
Trasformazione del Regio istituto commerciale di Fano in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;
Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Visto il R. decreto 13 novembre 1924, n. 1903, col quale venne istituito il R. Istituto commerciale di Fano;
Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1925, col quale venne approvata la tabella organica del personale del R. Istituto commerciale di Fano;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, il R. Istituto commerciale di Fano è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto tecnico commerciale di Fano visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 98. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Commerciale di FANO

Art. 1.

Il Regio Istituto tecnico commerciale di Fano ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'Istituto consta di due corsi superiori completi a indirizzo mercantile.

Esso conserva il corso preparatorio con due classi parallele per gli alunni provenienti dalla Scuola secondaria di avviamento professionale di corrispondente indirizzo, finchè non possano essere istituiti i corsi regolari dell'Istituto tecnico inferiore.

Gli alunni provenienti dal corso preparatorio non possono trasferirsi che ad istituti tecnici commerciali che conservano il corso preparatorio.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati dispone:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;
4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Fano i locali e la relativa manutenzione; la provvista d'acqua, l'illuminazione e il riscaldamento per tutti i servizi dell'Istituto.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Fano;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Pesaro;
d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Iscrizione (immatricolazione)	L. 60
Frequenza	» 160

Corso superiore.

Esami di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889 .	» 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della legge citata.	» 150
Prima iscrizione (immatricolazione) (1)	» 60
Prima iscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	» 100
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	» 150
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	» 200

(1) La tassa di prima inscrizione (immatricolazione) al corso superiore non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale*, dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui ai nn. 1) e 2) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale, di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio d'amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale
di FANO

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo A ruolo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Presidenza con l'obbligo dell'insegnamento di una delle materie indicate nei numeri 2, 3, 4, 5, 6.	1	A-6°	—	—
2. Lettere italiane - Storia.	1	A-10°-7°	—	Lettere italiane - Storia nelle quattro classi di un corso superiore - Lettere italiane in una classe del 2° corso superiore.
3. Scienze naturali - Geografia generale ed economica.	1	Id.	—	Scienze naturali nella 1ª classe dei due corsi superiori - Geografia generale ed economica nella 2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi superiori - Geografia in una classe preparatoria.
4. Computisteria e ragioneria - Tecnica commerciale, trasporti e dogane.	1	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore.
5. Matematica - Fisica.	1	Id.	—	Matematica nelle prime tre classi dei due corsi superiori - Fisica nella 1ª classe dei due corsi superiori.
6. Chimica - Merceologia.	1	Id.	—	Chimica nella classe 2ª dei due corsi superiori - Merceologia nelle classi 3ª e 4ª dei due corsi superiori.
7. Lettere italiane - Storia.	—	—	2	—

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	POSTI DI RUOLO		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Gruppo *A* ruolo e grado		
8. **Geografia** in una classe preparatoria.	—	—	1	—
9. **Scienze naturali** nelle due classi preparatorie.	—	—	1	—
10. **Computisteria e ragioneria - Tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	—	—	1	—
11. **Matematica** nelle due classi preparatorie.	—	—	1	—
12. **Prima lingua straniera** (francese).	—	—	1	—
13. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	1	—
14. **Seconda lingua straniera** (tedesco).	—	—	1	—
15. **Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	2	—
16. **Calligrafia**	—	—	1	—
17. **Stenografia** (facoltativa). **Stenografia** nella classe preparatoria.	—	—	1	—
18. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	1	—
19. **Religione**	—	—	1	—
20. **Educazione fisica** .	—	—	O.N.B	—

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
Applicato di segreteria	1	Gruppo C grado 13° e 12°	—	—
Bidelli (di cui uno custode) . . . . (in via transitoria)	2	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale.

ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2242.

Trasformazione del Regio istituto commerciale di Firenze in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;
Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Visto il R. decreto 26 agosto 1906, n. CCCXC (parte supplementare) col quale venne istituita la Regia scuola media di studi applicati al commercio di Firenze;
Visto il R. decreto 17 gennaio 1915, n. 421, col quale la Regia scuola predetta venne classificata di 3° grado col titolo di Regio Istituto commerciale;
Visto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1915, col quale venne approvata la tabella organica del personale del Regio Istituto commerciale di Firenze, tabella modificata con decreto Ministeriale 30 maggio 1926;
Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il Regio Istituto commerciale di Firenze è trasformato in Regio Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il Regio Istituto tecnico commerciale di Firenze, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 10. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale di FIRENZE

Art. 1.

Il Regio Istituto tecnico commerciale di Firenze ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'Istituto consta di tre corsi superiori completi ad indirizzo mercantile.

Esso conserva il corso preparatorio con tre classi parallele per gli alunni provenienti dalla Scuola secondaria di avviamento professionale di corrispondente indirizzo, finchè non possano essere istituiti i corsi regolari dell'Istituto tecnico inferiore.

Gli alunni provenienti dal corso preparatorio non possono trasferirsi che ad istituti tecnici commerciali che conservano il corso preparatorio.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati dispone:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Firenze i locali e la relativa manutenzione; la provvista d'acqua, l'illuminazione, e il riscaldamento per tutti i servizi dell'Istituto.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Firenze;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Firenze;

d) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Iscrizione (immatricolazione)	L. 60
Frequenza	» 160

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 52, n. 4°, della legge 14 giugno 1931, n. 889	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della legge citata	» 150
Prima iscrizione (immatricolazione) (1)	» 60
Prima iscrizione degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	» 100
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	» 150
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	» 200

(1) La tassa di prima inscrizione (immatricolazione) al corso superiore non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui ai n. 1) e 2) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale
di FIRENZE

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo *A* ruolo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	A - 6°	—	—
2. **Lettere italiane - Storia.**	1	A - 10° - 7°	—	Lettere italiane e storia nelle quattro classi di un corso superiore - Lettere italiane in una classe del 2° corso superiore.
3. **Scienze naturali - Geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Scienze naturali nella 1ª classe di due corsi superiori - Geografia generale ed economica nella 2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi superiori - Geografia in una classe preparatoria.
4. **Prima lingua straniera** (francese).	1	Id.	—	Nelle classi 1ª e 2ª di due corsi superiori e in due classi preparatorie.
5. **Seconda lingua straniera** (inglese).	1	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore e in una classe del 2° corso superiore.
6. **Seconda lingua straniera** (tedesco).	1	Id.	1	Nelle quattro classi di un corso superiore ed eventualmente in una classe del 2° corso superiore.
7. **Matematica - Fisica.**	1	Id.	1	Matematica nella 1ª, 2ª e 3ª classe di due corsi superiori - Fisica nella 1ª classe di due corsi superiori.
8. **Istituzioni di diritto**	1	Id.	1	Nella 2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi superiori e in una classe del 3° corso superiore.
9. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	Id.	—	Nella 3ª e 4ª classe di due corsi superiori e in una classe del 3° corso superiore.

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo *A* ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
10. **Computisteria e ragioneria.**	1	A - 10° - 7°	—	Nelle quattro classi di un corso superiore e in una classe del 2° corso superiore.
11. **Tecnica commerciale - Trasporti e dogane.**	1	Id.	—	Tecnica commerciale, trasporti e dogane nella 3ª e 4ª classe di due corsi superiori - Computisteria e ragioneria in due classi del 2° corso superiore.
12. **Chimica - Merceologia.**	1	Id.	—	Chimica nella 2ª classe di due corsi superiori - Merceologia nella 3ª e 4ª classe di due corsi superiori.
13. **Lettere italiane - Storia.**	—	—	3	—
14. **Scienze naturali - Geografia generale ed economica** nell'Istituto - **Geografia** nella classe preparatoria.	—	—	1	—
15. **Prima lingua straniera** (francese).	—	—	1	—
16. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	2	—
17. **Matematica - Fisica.**	—	—	1	—
18. **Matematica** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
19. **Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	—
20. **Computisteria e ragioneria - Tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	—	—	1	—
21. **Chimica - Merceologia.**	—	—	1	—
22. **Scienze naturali** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
23. **Calligrafia**	—	—	1	—
24. **Stenografia** (facoltativa). **Stenografia** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
25. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	1	—
26. **Religione**	—	—	1	—
27. **Educazione fisica** .	—	—	O.N.B.	—

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	*NOTE*
Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
Assistente	1	Gruppo B grado 11° al 9°	—	—
Applicato di segreteria	1	Gruppo C grado 13° e 12°	—	—
Bidelli (di cui uno custode) (in via transitoria). . . .	2	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

Ercole.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2243.

Trasformazione del Regio istituto commerciale « Massimo Tortelli » di Genova in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;
Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Vista la legge 7 aprile 1921, n. 438, con la quale venne istituito il R. Istituto commerciale di Genova, denominato successivamente « Massimo Tortelli » con R. decreto 26 settembre 1930;
Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1921, col quale venne approvata la tabella organica del personale del Regio Istituto commerciale di Genova;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto commerciale « Massimo Tortelli » di Genova è trasformato in Regio Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Educazione Nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale « Massimo Tortelli » di Genova visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 6. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale « Massimo Tortelli » di GENOVA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico commerciale « Massimo Tortelli » di Genova ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'Istituto consta di quattro corsi superiori completi a indirizzo mercantile.

Esso conserva il corso preparatorio con tre classi parallele per gli alunni provenienti dalla Scuola secondaria di avviamento professionale di corrispondente indirizzo, finchè non possano essere istituiti i corsi regolari dello Istituto tecnico inferiore.

Gli alunni provenienti dal corso preparatorio non possono trasferirsi che ad istituti tecnici commerciali che conservano il corso preparatorio.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati dispone:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e della Cassa di Risparmio di Genova;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune e dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Genova i locali e la relativa manutenzione; la provvista d'acqua, l'illuminazione, e il riscaldamento per tutti i servizi dell'Istituto.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del Comune di Genova;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova;

d) di un rappresentante della Cassa di risparmio di Genova;

e) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dello Istituto sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 8.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, numero 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, numero 491, l'allegata Tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Iscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	160

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4° della legge citata	»	150
Prima iscrizione (immatricolazione) (1)	»	60
Prima iscrizione degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'articolo 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge citata	»	100
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma di cui 100 lire vanno a favore dell'erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

(1) La tassa di prima inscrizione (immatricolazione) al corso superiore non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* del pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui ai n. 1) e 2) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale « Massimo Tortelli »
di GENOVA

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	POSTI DI RUOLO		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Gruppo *A* ruolo e grado		
1. **Presidenza** senza obbligo d'insegnamento.	1	- 6°	—	—
2. **Lettere italiane - Storia.**	1	A - 10° - 7°	—	Nelle quattro classi di un corso superiore - Lettere italiane in una classe del 2° corso superiore.
3. **Scienze naturali - Geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Scienze naturali nella 1ª classe di due corsi superiori - Geografia generale ed economica nella 2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi superiori - Geografia in una classe preparatoria.
4. **Prima lingua straniera** (francese).	1	Id.	—	Nella 1ª e 2ª classe di due corsi superiori e in due classi preparatorie.
5. **Seconda lingua straniera** (inglese).	1	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore e in una classe del secondo corso superiore.
6. **Matematica - Fisica**	1	Id.	—	Matematica nella 1ª, 2ª e 3ª classe di due corsi superiori - Fisica nella 1ª classe di due corsi superiori.
7. **Computisteria e ragioneria.**	1	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore e in una classe del 2° corso superiore.
8. **Tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	1	Id.	—	Nella 3ª e 4ª classe di tre corsi superiori - Computisteria e ragioneria in una classe del 2° corso superiore.
9. **Chimica - Merceologia.**	1	Id.	—	Chimica nella 2ª classe di due corsi superiori - Merceologia nella 3ª e 4ª classe di due corsi superiori.

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	POSTI DI RUOLO		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Gruppo A ruolo o grado		
10. **Lettere italiane - Storia.**	—	—	4	—
11. **Scienze naturali - Geografia generale ed economia** nell'Istituto - **Geografia** in due classi preparatorie.	—	—	2	—
12. **Prima lingua straniera** (francese).	—	—	1	—
13. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	2	—
14. **Seconda lingua straniera** (tedesco).	—	—	1	—
15. **Matematica - Fisica**	—	—	1	—
16. **Matematica** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
17. **Computisteria e ragioneria - Tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	—	—	2	—
18. **Chimica - Merceologia.**	—	—	1	—
19. **Scienze naturali nelle classi preparatorie.**	—	—	1	—
20. **Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	3	—
21. **Calligrafia**	—	—	1	—
22. **Stenografia** (facoltativa nell'Istituto) - **Stenografia** nella classe preparatoria.	—	—	1	—
23. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	1	—
24. **Religione**	—	—	1	—
25. **Educazione fisica** .	—	—	O.N.B.	—

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	*NOTE*
	N.	Gruppo e grado		
Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
Applicato di segreteria	1	Gruppo C grado 13° e 12°	—	—
Assistente al laboratori di chimica e merceologia	—	—	1	—
Bidelli (di cui uno custode):				
(In via transitoria)	3	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2244.

Trasformazione del Regio istituto commerciale di Gorizia e della Regia scuola commerciale annessa in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile e Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;

Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 2461, col quale venne regificata la pubblica Scuola di commercio di Gorizia, assumendo il nome di R. Scuola commerciale;

Visto il R. decreto 11 giugno 1925, n. 1052, col quale la Regia scuola predetta venne trasformata in R. Istituto commerciale di Gorizia, con la Regia scuola commerciale annessa;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1926 col quale venne approvata la tabella organica del personale del R. Istituto commerciale di Gorizia e della R. Scuola commerciale annessa; tabella modificata con decreto Ministeriale 14 gennaio 1927;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il Regio decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, il R. Istituto commerciale di Gorizia e la R. Scuola commerciale annessa sono trasformati in R. Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile e in R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, l'Istituto con la Scuola annessa è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica ed autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale di Gorizia e per la R. Scuola tecnica commerciale annessa, visto e firmato d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 7. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico commerciale di GORIZIA

(con R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale annessa)

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico commerciale di Gorizia ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

All'Istituto è annessa una R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale che ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale. Al termine degli studi la Scuola tecnica rilascia il diploma di computista commerciale.

Art. 2.

L'Istituto consta di due corsi superiori completi a indirizzo mercantile.

Esso conserva il corso preparatorio per gli alunni provenienti dalla Scuola secondaria di avviamento professionale di corrispondente indirizzo, finchè non possano essere istituiti i corsi regolari dell'Istituto tecnico inferiore.

Gli alunni provenienti dal corso preparatorio non possono trasferirsi che ad istituti tecnici commerciali che conservano il corso preparatorio.

La Scuola tecnica commerciale annessa consta di un corso completo biennale.

Art. 3.

L'Istituto e la Scuola annessa, per l'attuazione dei loro fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che loro sono e saranno assegnati, dispongono:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Gorizia i locali e la relativa manutenzione; mentre la provvista d'acqua, l'illuminazione e il riscaldamento per tutti i servizi dell'Istituto e della Scuola annessa sono forniti dalla provincia di Gorizia nella misura di 20/40; dal comune di Gorizia nella misura di 16/40 e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Gorizia nella misura di 4/40.

Art. 5.

Son organi dell'Istituto e della Scuola;

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Gorizia;

c) di un rappresentante del comune di Gorizia;

d) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Gorizia;

e) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e della Scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto e della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e della Scuola e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto e della Scuola annessa.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto e della Scuola, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Scuola tecnica.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a)* dell'articolo 51 e alla lettera *b)* n. 1°, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 60
Prima inscrizione immatricolazione	» 60
Frequenza per ciascuna classe	» 150
Esame di idoneità	» 50
Esame di licenza	» 150
Tassa di diploma	» 50

Corso preparatorio.

Inscrizione (immatricolazione)	L. 60
Frequenza	» 160

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a)* dell'articolo 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c)* dell'articolo 52, n. 4°, della legge citata	» 150
Prima inscrizione (immatricolazione) (1)	» 60
Prima inscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b)* dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b)* dell'articolo 51 della legge citata	» 100
Esame di idoneità di cui alla lettera *b)* dell'articolo 53 della legge citata	» 150
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario a norma dell'art. 66 della legge citata)	» 200

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 16 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale*

(1) La tassa di prima iscrizione (immatricolazione) al corso superiore non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto-Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'articolo 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto-Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto-Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui ai n. 1) e 2) del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, numero 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio d'amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio d'amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA del R. Istituto tecnico commerciale di GORIZIA

(con R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale annessa)

I. — Personale direttivo e insegnante.

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo *A* ruolo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
PRESIDENZA				
1. Presidenza - Senza l'obbligo dell'insegnamento.	1	A - 6°	—	—
ISTITUTO.				
2. Lettere italiane - Storia.	1	A - 10° - 7°	—	Lettere italiane e storia nelle quattro classi di un corso superiore - Lettere italiane in una classe del 2° corso superiore.
3. Scienze naturali - Geografia generale ed economica.	1	Id.	—	Scienze naturali nella 1ª classe di due corsi superiori - Geografia generale ed economica nella 2ª, 3ª, 4ª classe dei due corsi superiori - Geografia nella classe preparatoria.
4. Chimica - Merceologia.	1	Id.	—	Chimica nella 2ª classe dei due corsi superiori - Merceologia nella 3ª e 4ª classe dei due corsi superiori - Scienze naturali nella classe preparatoria.
5. Computisteria e ragioneria.	1	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore e in una classe del 2° corso superiore.
6. Lettere italiane - Storia.	—	—	1	—
7. Tecnica commerciale - Trasporti e dogane - Computisteria e ragioneria.	—	—	1	—

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo A ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
8. **Matematica - Fisica** nell'Istituto e **Matematica** nella classe preparatoria.	—	—	2	—
9. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	2	—
10. **Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	2	—
11. **Lingua slovena** (facoltativa).	—	—	1	—
12. **Calligrafia**	—	—	1	—
13. **Stenografia** (facoltativa) nell'Istituto, **Stenografia**, nella classe preparatoria.	—	—	1	—
14. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	1	—
15. **Religione**	—	—	1	—
16. **Educazione fisica** .	—	—	O.N.B.	—
SCUOLA.				
17. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	B — 11°-8°	—	Nella 1ª e 2ª classe della scuola, con l'obbligo, pel completamento d'orario, dell'insegnamento delle lettere italiane e storia nella classe preparatoria.
18. **Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, Istituzioni di commercio e pratica commerciale.**	1	—	—	Nella 1ª e 2ª classe della Scuola.
19. **Scienze naturali e fisica - Merceologia.**	1	—	—	Nella 1ª e 2ª classe della Scuola con l'obbligo, per il completamento d'orario, dell'insegnamento delle scienze naturali nella classe preparatoria.
20. **Lingua straniera** (francese)	1	—	—	Nella 1ª e 2ª classe della Scuola con l'obbligo, per il completamento d'orario, dell'insegnamento della stessa lingua nella 1ª e 2ª classe dei due corsi superiori dell'Istituto e nella classe preparatoria.
21. **Seconda lingua straniera** (tedesco).	1	—	—	Nella 1ª e 2ª classe della Scuola con l'obbligo, per il completamento d'orario, dell'insegnamento della stessa lingua nelle quattro classi di un corso superiore dell'Istituto.
22. **Calligrafia**	—	—	1	—
23. **Stenografia**	—	—	1	—
24. **Dattilografia** . . .	—	—	1	—
25. **Lingua slovena** (facoltativa).	—	—	1	—
26. **Religione**	—	—	1	—
27. **Educazione fisica** .	—	—	O.N.B.	—

II. — Personale amministrativo e di servizio.

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
Applicato di segreteria	1	Gruppo C grado 13° e 12°	—	—
Bidelli (di cui uno custode) (in via transitoria)	2	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2245.

Trasformazione del Regio istituto commerciale « Nicola Moreschi » di Milano in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;

Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto 16 maggio 1907, n. CCXIII (parte supplementare) col quale venne istituita in Milano una R. Scuola media di studi applicati al commercio;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1335, col quale la suddetta scuola venne classificata di 3° grado col titolo di R. Istituto commerciale;

Visto il R. decreto 22 maggio 1930, n. 1105, col quale il predetto Istituto è stato intitolato al nome di « Nicola Moreschi »;

Visto il decreto Ministeriale 20 agosto 1925, col quale venne approvata la tabella organica del personale del R. Istituto commerciale di Milano;

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, il R. Istituto commerciale « Nicola Moreschi » di Milano è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile. A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, l'Istituto è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero della educazione nazionale.

E' approvato l'unico statuto per il R. Istituto tecnico commerciale « Nicola Moreschi », di Milano visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 8. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Commerciale « Nicola Moreschi » di MILANO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico commerciale « Nicola Moreschi » di Milano ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'Istituto consta di tre corsi superiori completi a indirizzo mercantile.

Esso conserva il corso preparatorio con quattro classi parallele per gli alunni provenienti dalla Scuola secondaria di avviamento professionale di corrispondente indirizzo, finchè non possano essere istituiti i corsi regolari dell'Istituto tecnico inferiore.

Gli alunni provenienti dal corso preparatorio non possono trasferirsi che ad istituti tecnici commerciali che conservano il corso preparatorio.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati dispone:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune di Milano i locali e la relativa manutenzione; la provvista d'acqua, l'illuminazione, e il riscaldamento per tutti i servizi dell'Istituto.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Milano;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale della economia corporativa di Milano;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dello Istituto sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla Legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Inscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	160

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889 .	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima iscrizione (immatricolazione) (1)	»	60

(1) La tassa di prima inscrizione (immatricolazione) al corso superiore non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Prima iscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge citata	» 100
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	» 150
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario, a norma dell'art. 66 della legge citata) .	» 200

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui ai nn. 1) e 2) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolate secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio d'amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale « Nicola Moreschi » di MILANO

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo A ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza senza obbligo d'insegnamento.**	1	A - 6°	—	—
2. **Lettere italiane - Storia.**	1	A - 10° - 7°	—	Lettere italiane - Storia nelle quattro classi di un corso superiore - Lettere italiane in una classe del 2° corso superiore
3. **Scienze naturali - Geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Scienze naturali nella 1ª classe di due corsi superiori - Geografia generale ed economica nella 2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi superiori - Geografia in una classe preparatoria.
4. **Prima lingua straniera** (francese).	1	Id.	—	Nella 1ª e 2ª classe di due corsi superiori e in due classi preparatorie.
5. **Seconda lingua straniera** (inglese).	1	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore e in una classe del 2° corso superiore.
6. **Seconda lingua straniera** (tedesco).	1	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore ed eventualmente in una classe del 2° corso superiore.
7. **Matematica - Fisica.**	1	Id.	—	Matematica nella 1ª, 2ª e 3ª classe di due corsi superiori - Fisica nella 1ª classe di due corsi superiori.
8. **Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	Id.	—	Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica di un corso superiore - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica in una classe del 2° corso superiore.
9. **Computisteria e ragioneria.**	1	A - 10° - 7°	—	Nelle quattro classi di un corso superiore e in una classe del 2° corso superiore.
10. **Tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	1	Id.	—	Nella 3ª e 4ª classe di due corsi superiori - Computisteria e ragioneria in due classi del 2° corso superiore.
11. **Chimica - Merceologia.**	1	Id.	—	Chimica nella 2ª classe di due corsi superiori - Merceologia nella 3ª e 4ª classe di due corsi superiori.
12. **Lettere italiane - Storia.**	—	—	3	—
13. **Scienze naturali - Geografia generale ed economica** nell'Istituto - **Geografia** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
14. **Prima lingua straniera** (francese).	—	—	1	—
15. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	2	—
16. **Matematica - Fisica.**	—	—	1	—
17. **Matematica** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
18. **Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	2	—
19. **Computisteria e ragioneria - Tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	—	—	2	—
20. **Chimica - Merceologia.**	—	—	1	—

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo A ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
21. **Scienze naturali** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
22. **Calligrafia**	—	—	1	—
23. **Stenografia** (facoltativa nell'Istituto) **Stenografia** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
24. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	1	—
25. **Religione**	—	—	1	—
26. **Educazione fisica** .	—	—	O.N.B.	—

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	*NOTE*
Segretario-economo	1	Gruppo *B* grado 11°	—	—
Applicato di segreteria	2	Gruppo *C* grado 13° e 12°	—	—
Assistenti	—	—	3	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2246.

Trasformazione del Regio istituto commerciale di Napoli in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;

Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto 15 giugno 1905, n. CCXIII (parte supplementare) col quale venne istituita in Napoli una R. Scuola media di commercio;

Visto il R. decreto 24 ottobre 1907, n. DLII (parte supplementare) col quale la Scuola predetta prese il nome di Regia Scuola media di studi commerciali ed attuariali;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1915, n. 1615, col quale la predetta Scuola venne classificata come Scuola media commerciale di 3° grado, con il titolo di « R. Istituto commerciale ed attuariale di Napoli »;

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1924 con il quale venne approvata la tabella organica del personale del R. Istituto commerciale di Napoli;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il R. decreto 14 maggio 1933-XI, n. 491;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, il R. Istituto commerciale di Napoli è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale di Napoli visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 18. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale di NAPOLI

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico commerciale di Napoli ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'istituto consta di cinque corsi superiori completi a indirizzo mercantile.

Esso conserva il corso preparatorio con otto classi parallele per gli alunni provenienti dalla Scuola secondaria di avviamento professionale di corrispondente indirizzo, finchè non possano essere istituiti i corsi regolari dell'Istituto tecnico inferiore.

Gli alunni provenienti dal corso preparatorio non possono trasferirsi che ad istituti tecnici commerciali che conservano il corso preparatorio.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati dispone:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune i locali e la relativa manutenzione; la provvista d'acqua, l'illuminazione e il riscaldamento per tutti i servizi dell'Istituto.

Art. 5.

Sono organi dell'istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione da nominarsi con decreto del Ministero per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Napoli;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli;

d) del preside dell'istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'istituto con somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle lire 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'istituto sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Iscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	160

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata.	»	150
Prima iscrizione (immatricolazione) (1). . . .	»	60

(1) La tassa di prima iscrizione (immatricolazione) al corso superiore non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Prima iscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, numero 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . L. 160
Frequenza per ciascuna classe . . . . » 300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge citata . . . . » 100
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata . . . . » 150
Esame di abilitazione tecnica . . . . » 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata). » 200

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui ai n. 1) e 2) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio d'amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA del R. Istituto Tecnico Commerciale di NAPOLI

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Gruppo *A* ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza senza obbligo d'insegnamento.**	1	A - 6°	—	—
2. **Lettere italiane - Storia.**	1	A - 10° - 7°	—	Lettere italiane e Storia in un corso superiore - Lettere italiane in una classe del 2° corso superiore.
3. **Scienze naturali - Geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Scienze naturali nella 1ª classe di due corsi superiori - Geografia generale ed economica nella 2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi superiori - Geografia in una classe preparatoria.
4. **Seconda lingua straniera** (inglese).	1	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore e in una classe del 2° corso superiore.
5. **Istituzioni di diritto.**	1	Id.	—	Nella 2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi superiori e in una classe del 3° corso superiore.
6. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	Id.	—	Nella 3ª e 4ª classe di due corsi superiori e in una classe del 3° corso superiore.
7. **Matematica - Fisica.**	1	Id.	—	Matematica nella 1ª, 2ª e 3ª classe di due corsi superiori - Fisica nella 1ª classe di due corsi superiori.
8. **Computisteria e ragioneria.**	1	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore e in una classe del secondo corso superiore.
9. **Tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	1	Id.	—	Nella 3ª e 4ª classe di due corsi superiori - Computisteria e ragioneria in due classi del 2° corso superiore.
10. **Chimica - Merceologia.**	1	A - 10° - 7°	—	Chimica nella 2ª classe di due corsi superiori - Merceologia nella 3ª e 4ª classe di due corsi superiori.
11. **Lettere italiane - Storia.**	—	—	7	—
12. **Scienze naturali - Geografia generale ed economica.**	—	—	2	—
13. **Geografia** nelle rimanenti classi preparatorie.	—	—	1	—
14. **Scienze naturali** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
15. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	3	—
16. **Istituzioni di diritto.**	—	—	1	—
17. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	—
18. **Matematica - Fisica.**	—	—	2	—
19. **Matematica** nelle classi preparatorie.	—	—	2	—
20. **Computisteria e ragioneria - Tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	—	—	3	—
21. **Chimica - Merceologia.**	—	—	2	—
22. **Prima lingua straniera** (francese).	—	—	3	—
23. **Seconda lingua straniera** (tedesco).	—	—	1	—

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Gruppo *A* ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
24. **Calligrafia**	—	—	1	—
25. **Stenografia** (facoltativa nell'Istituto). **Stenografia** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
26. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	1	—
27. **Religione**	—	—	2	—
28. **Educazione fisica** .	—	—	O.N.B.	—

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

QUALIFICA	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
Segretario-Economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
Applicati di segreteria (di cui uno in via transitoria)	2	Gruppo C grado 13° e 12°	—	—
Bidelli (di cui uno custode) . . . . (in via transitoria).	4	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2247.

Trasformazione del Regio istituto commerciale di Padova e della Regia scuola commerciale annessa in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile e Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;
Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Vista la legge 2 luglio 1922, n. 914, con la quale l'Istituto commerciale di Padova venne riconosciuto come R. Scuola media di commercio di 3° grado con il titolo di « R. Istituto commerciale »;
Visto il R. decreto 11 aprile 1926, n. 738 con il quale al R. Istituto commerciale di Padova fu annessa una R. Scuola commerciale;
Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1926 col quale venne approvata la tabella organica del personale del R. Istituto commerciale di Padova e della Scuola commerciale annessa;
Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, il R. Istituto commerciale di Padova e la R. Scuola commerciale annessa sono trasformati in R. Istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile e in R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889 l'Istituto con la Scuola annessa è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica ed autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale di Padova e per la R. Scuola tecnica commerciale annessa, visto e firmato d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 13. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico commerciale di PADOVA

(con R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale annessa)

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico commerciale di Padova ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

All'Istituto è annessa una R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale che ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale. Al termine degli studi la Scuola tecnica rilascia il diploma di computista commerciale.

Art. 2.

L'Istituto consta di due corsi superiori completi a indirizzo mercantile.

Esso conserva il corso preparatorio con tre classi parallele per gli alunni provenienti dalla Scuola secondaria di avviamento professionale di corrispondente indirizzo, finchè non possano essere istituiti i corsi regolari dell'Istituto tecnico inferiore.

Gli alunni provenienti dal corso preparatorio non possono trasferirsi che ad istituti tecnici commerciali che conservano il corso preparatorio.

La Scuola tecnica commerciale annessa consta di un corso completo biennale.

Art. 3.

L'Istituto e la Scuola annessa, per l'attuazione dei loro fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che loro sono e saranno assegnati, dispongono:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune, dalla Provincia e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Padova, in proporzione dei rispettivi contributi base, la manutenzione della sede di proprietà dell'Istituto, la provvista d'acqua, l'illuminazione e il riscaldamento per tutti i servizi dell'Istituto e della Scuola annessa.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto e della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Padova;

c) di un rappresentante del Comune di Padova;

d) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Padova;

e) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e della Scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto e della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e della Scuola e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto e della Scuola annessa.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto e della Scuola, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Scuola tecnica.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e alla lettera *b*) n. 1 dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	150
Esame di idoneità	»	50
Esame di licenza	»	150
Tassa di diploma	»	50

Corso preparatorio.

Inscrizione (immatricolazione)	L. 60
Frequenza	» 160

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889 .	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della legge citata	» 150
Prima inscrizione (immatricolazione) (1) . . .	» 60
Prima inscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'articolo 52, n. 4°, della legge citata	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge citata	» 100
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	» 150
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario a norma dell'art. 66 della legge citata)	» 200

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto-Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto-Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto-Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui ai numeri 1 e 2 del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio d'amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio d'amministrazione attualmente in carica.

(1) La tassa di prima iscrizione (immatricolazione) al corso superiore non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale di PADOVA

(con R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale annessa)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo *A* ruolo o grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza senza obbligo** d'insegnamento.	1	A - 6°	—	
ISTITUTO.				
2. **Lettere italiane - Storia.**	1	A - 10° - 7°	—	Lettere italiane e storia in un corso superiore - Lettere italiane in una classe del 2° corso superiore.
3. **Scienze naturali - Geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Scienze naturali nella 1ª classe dei due corsi superiori - Geografia generale ed economica nella 2ª, 3ª, 4ª classe dei due corsi superiori - Geografia in una classe preparatoria.
4. **Prima lingua straniera** (francese).	1	Id.	—	Nella 1ª e 2ª classe dei due corsi superiori e in due classi preparatorie.
5. **Seconda lingua straniera** (inglese).	1	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore ed eventualmente in una classe del 2° corso superiore.
6. **Seconda lingua straniera** (tedesco).	1	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore e in una classe del 2° corso superiore.
7. **Matematica - Fisica.**	1	Id.	—	Matematica nella 1ª, 2ª, 3ª classe dei due corsi superiori - Fisica nella 1ª classe dei due corsi superiori.
8. **Istituzione di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	A - 10° - 7°	—	Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica in un corso superiore - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica in una classe del 2° corso superiore.
9. **Computisteria e ragioneria.**	1	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore e in una classe del 2° corso superiore.
10. **Tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	1	Id.	—	Tecnica commerciale, trasporti e dogane nella 3ª e 4ª classe dei due corsi superiori - Computisteria o ragioneria in due classi del 2° corso superiore.
11. **Chimica - Merceologia.**	1	Id.	—	Chimica nella 2ª classe dei due corsi superiori - Merceologia nella 3ª e 4ª classe dei due corsi superiori.
12. **Lettere italiane - Storia.**	—	—	2	—
13. **Geografia** in due classi preparatorie.	—	—	1	—
14. **Matematica** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
15. **Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	—
16. **Computisteria e ragioneria.**	—	—	1	—

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo *A* ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
17. **Lingue slave** (facoltative).	—	—	1	—
18. **Calligrafia**	—	—	1	—
19. **Stenografia** (facoltativa) nell'Istituto - **Stenografia** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
20. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	1	—
21. **Religione**	—	—	1	—
22. **Educazione fisica** .	—	—	O.N.B.	—
SCUOLA.				
1. **Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).**	1	B - 11° - 8°	—	Nella 1ª e 2ª classe della scuola con obbligo per completamento d'orario dell'insegnamento dell'italiano e della storia in una classe preparatoria dell'Istituto.
2. **Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria - Istituzioni di commercio e pratica commerciale.**	1	Id.	—	Nelle due classi della Scuola.
3. **Scienze naturali e fisica - Merceologia** nella Scuola e **Scienze naturali** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
4. **Prima lingua straniera** (francese) nella Scuola e in una classe preparatoria.	—	—	1	—
5. **Seconda lingua straniera** (tedesco) nella Scuola e in tre classi dell'Istituto.	—	—	1	—
6. **Calligrafia**	—	—	1	—
7. **Dattilografia**	—	—	1	—
8. **Stenografia**	—	—	1	—
9. **Religione**	—	—	1	—
10. **Educazione fisica** . .	—	—	O.N.B.	—

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo o grado	Incaricati	NOTE
Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
Applicato di segreteria	1	Gruppo C grado 13° e 12°	—	—
Assistente ai laboratori di chimica e merceologia.	—	—	1	—
Macchinista (in via transitoria)	1	—	—	—
Bidelli (di cui uno custode) (in via transitoria).	3	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2248.

Trasformazione del Regio istituto commerciale di Palermo in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;

Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto 16 giugno 1907, n. CCLXXIX (parte supplementare) che riordina la Regia Scuola media di commercio di Palermo;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1915, n. 312, col quale la predetta Scuola venne classificata di 3° grado con il titolo di Regio Istituto commerciale;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1926, col quale venne approvata la tabella organica del personale del Regio Istituto commerciale di Palermo;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889

Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il Regio Istituto commerciale di Palermo è trasformato in Regio Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il Regio Istituto tecnico commerciale di Palermo visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 17. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Commerciale di PALERMO

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico Commerciale di Palermo ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'Istituto consta di cinque corsi superiori completi a indirizzo mercantile.

Esso conserva il corso preparatorio con sei classi parallele per gli alunni provenienti dalla Scuola secondaria di avviamento professionale di corrispondente indirizzo, finchè non possano essere istituiti i corsi regolari dell'Istituto tecnico inferiore.

Gli alunni provenienti dal corso preparatorio non possono trasferirsi che ad istituti tecnici commerciali che conservano il corso preparatorio.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati dispone:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Palermo i locali e la relativa manutenzione; la provvista d'acqua, illuminazione, e riscaldamento per tutti i servizi dell'Istituto.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Palermo;

c) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Iscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	160

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889 .	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima iscrizione (immatricolazione) (1)	»	60

(1) La tassa di prima inscrizione (immatricolazione) al corso superiore non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Prima iscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . . . . L. 160
Frequenza per ciascuna classe . . . . » 300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge citata . . . . » 100
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata . . . . » 150
Esame di abilitazione tecnica . . . . » 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario, a norma dell'art. 66 della legge citata) » 200

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia, e, transitoriamente;

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* della tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio d'amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Commissario Governativo attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale di PALERMO

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo *A* ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza** senza obbligo d'insegnamento.	1	A - 6°	—	—
2. **Lettere italiane - Storia.**	1	A - 10° - 7°	—	Lettere italiane e Storia in un corso superiore - Lettere italiane in una classe del 2° corso superiore.
3. **Scienze naturali - Geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Scienze naturali nella 1ª classe di due corsi superiori - Geografia generale ed economica nella 2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi superiori - Geografia in una classe preparatoria.
4. **Prima lingua straniera** (francese).	1	Id.	—	Nella 1ª e 2ª classe di tre corsi superiori e in una classe del 4° corso superiore.
5. **Seconda lingua straniera** (inglese).	1	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore e in una classe del 2° corso superiore.
6. **Seconda lingua straniera** (tedesco).	1	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore ed eventualmente in una classe del 2° corso superiore.
7. **Matematica - Fisica.**	1	Id.	—	Matematica nella 1ª, 2ª e 3ª classe di due corsi superiori - Fisica nella 1ª classe di due corsi superiori.
8. **Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienze finanziaria, statistica.**	1	Id.	—	Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica in un corso superiore - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica in una classe del 2° corso superiore.
9. **Computisteria e ragioneria.**	1	A - 10° - 7°	—	Nelle quattro classi di un corso superiore e in una classe del 2° corso superiore.
10. **Tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	1	Id.	—	Tecnica commerciale, trasporti e dogane nella 3ª e 4ª classe di due corsi superiori - Computisteria e ragioneria in due classi del 2° corso superiore.
11. **Chimica - Merceologia.**	1	Id.	—	Chimica nella 2ª classe di due corsi superiori - Merceologia nella 3ª e 4ª classe di due corsi superiori.
12. **Lettere italiane - Storia.**	—	—	6	—
13. **Scienze naturali - Geografia generale ed economica** nell'Istituto - **Geografia** nelle classi preparatorie.	—	—	2	—
14. **Prima lingua straniera** (francese).	—	—	2	—
15. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	3	—
16. **Matematica** nell'Istituto - **Fisica e matematica** nelle classi preparatorie.	—	—	3	—
17. **Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienze finanziaria, statistica.**	—	—	3	—
18. **Computisteria e ragioneria - Tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	—	—	3	—
19. **Chimica - Merceologia.**	—	—	2	—

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo A ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
20. **Scienze naturali** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
21. **Lingua spagnuola** (facoltativa).	—	—	1	—
22. **Calligrafia**	—	—	1	—
23. **Stenografia** (facoltativa) nell'Istituto. **Stenografia** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
24. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	1	—
25. **Religione**	—	—	2	—
26. **Educazione fisica** .	—	—	O.N.B.	—

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo o grado	Incarichi	*NOTE*
Segretario-economo	1	Gruppo *B* grado 11°	—	—
Applicato di segreteria	1	Gruppo *C* grado 13° e 12°	—	—
Assistente ai laboratori di chimica e di merceologia	1	Gruppo *B* grado 11° al 9°	—	—
Bidelli (di cui uno custode) . . . . (in via transitoria).	4	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2249.

Trasformazione del Regio istituto commerciale di Riposto e della Regia scuola commerciale annessa in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile e Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n 749;

Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto 12 agosto 1908, n. CCCLV (parte supplementare) col quale venne istituita in Riposto una Regia Scuola media di commercio di primo grado,

Visto il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1359, col quale la predetta Scuola venne classificata di 2° grado col titolo di « R. Scuola Commerciale »:

Visto il R. decreto 22 febbraio 1930, n. 350 col quale la R. Scuola commerciale di Riposto venne trasformata in R. Istituto commerciale con annessa R. Scuola commerciale;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1931-X, col quale venne approvata la tabella organica del personale del R. Istituto commerciale di Riposto e della R. Scuola commerciale annessa;

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, il R. Istituto commerciale di Riposto e la R. Scuola commerciale annessa sono trasformati in R. Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile e in R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, l'Istituto con la Scuola annessa è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica ed autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale di Riposto e per la R. Scuola tecnica commerciale annessa, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 30. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto tecnico commerciale di RIPOSTO

(con R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale annessa)

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico commerciale di Riposto ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

All'Istituto è annessa una R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale che ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale. Al termine degli studi la Scuola tecnica rilascia il diploma di computista commerciale.

Art. 2.

L'Istituto consta di un corso superiore completo a indirizzo mercantile.

Esso conserva il corso preparatorio per gli alunni provenienti dalla Scuola secondaria di avviamento professionale di corrispondente indirizzo, finchè non possano essere istituiti i corsi regolari dell'Istituto tecnico inferiore.

Gli alunni provenienti dal corso preparatorio non possono trasferirsi che ad istituti tecnici commerciali che conservano il corso preparatorio.

La Scuola tecnica commerciale annessa consta di un corso completo biennale.

All'Istituto Scuola è annessa una R. Scuola secondaria di avviamento professionale a indirizzo commerciale, il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932, numero 490.

Art. 3.

L'Istituto e la Scuola annessa, per l'attuazione dei loro fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che loro sono e saranno assegnati, dispongono:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Riposto i locali e la relativa manutenzione; la provvista d'acqua, l'illuminazione, e il riscaldamento per tutti i servizi dell'Istituto e della Scuola annessa.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto e della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Riposto;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale della economia corporativa di Catania;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5.000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle lire 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e della Scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto e della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e della Scuola e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto e della Scuola annessa.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto e della Scuola, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Scuola tecnica.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51, e alla lettera *b*) n. 1°, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	150
Esame di idoneità	»	50
Esame di licenza	»	150
Tassa di diploma	»	50

Corso preparatorio.

Iscrizione (immatricolazione)	L. 60
Frequenza	» 160

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889 .	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della legge citata	» 150
Prima inscrizione (immatricolazione) (1) . . .	» 60
Prima inscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	» 100
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	» 150
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario a norma dell'art. 66 della legge citata) .	» 200

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi aventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'articolo 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto-Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889 ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto-Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui ai nn. 1) e 2) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio d'amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio d'amministrazione attualmente in carica.

---

(1) La tassa di prima iscrizione (immatricolazione) al corso superiore non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale di RIPOSTO (*a*)
(con R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale annessa)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Gruppo *A* ruolo e grado		
1. **Presidenza** con l'obbligo dell'insegnamento di una delle materie indicate ai numeri 2, 3, 4, 5, e 6.	1	A-6°	—	—
ISTITUTO.				
2. **Lettere italiane - Storia.**	1	A-10°-7°	—	Lettere italiane e storia nelle quattro classi del corso superiore - Storia nella classe preparatoria.
3. **Computisteria e ragioneria.**	1	Id.	—	Nelle quattro classi del corso superiore - Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria nella 2ª classe della Scuola
4. **Tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	1	Id.	—	Tecnica commerciale, trasporti e dogane nella 3ª e 4ª classe del corso superiore - Istituzioni di commercio e pratica commerciale nella 1ª e 2ª classe della Scuola.
5. **Prima lingua straniera** (francese).	1	Id.	—	Nella 1ª e 2ª classe del corso superiore, nella classe preparatoria e nella 1ª e 2ª classe della Scuola.
6. **Chimica - Merceologia.**	1	Id.	—	Chimica nella 2ª classe del corso superiore - Merceologia nella 3ª e 4ª classe del corso superiore - Scienze naturali nella classe preparatoria - Scienze naturali e fisica, merceologia nella 1ª e 2ª classe della Scuola.
7. **Lettere italiane,** nel la classe preparatoria.	—	—	1	—
8. **Scienze naturali** nell'Istituto.	—	—	1	—
9. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	1	—
10. **Matematica - Fisica** nel Corso superiore e **matematica** nella classe preparatoria.	—	—	1	—
11. **Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	—
12. **Calligrafia**	—	—	1	—
13. **Stenografia** (facoltativa) nell'Istituto. **Stenografia** nella classe preparatoria.	—	—	1	—
14. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	1	—
15. **Religione**	—	—	1	—
16. **Educazione fisica.**	—	—	O.N.B.	—

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Gruppo A ruolo e grado		
SCUOLA.				
17. **Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).**	1	B-11°-8°	—	Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista) nella 1ª e 2ª classe della Scuola - Geografia generale ed economica nella 2ª, 3ª e 4ª classe del corso superiore. Geografia nella classe preparatoria.
18. **Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria.**	—	—	1	—
19. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	1	—
20. **Calligrafia**	—	—	1	—
21. **Dattilografia**	—	—	1	—
22. **Stenografia**	—	—	1	—
23. **Religione**	—	—	1	—
24. **Educazione fisica.**	—	—	O.N.B.	—

N. B. — Gl'insegnanti di ruolo sono tenuti all'eventuale completamento d'orario nell'annessa Scuola di avviamento.

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	*NOTE*
	N.	Gruppo e grado		
Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
Applicato di segreteria	1	Gruppo C gradi 13° e 12°	—	—
Bidelli (di cui uno custode) (in via transitoria).	2	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2250.

Trasformazione del Regio istituto commerciale di Roma in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;
Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Visto il R. decreto 22 maggio 1902, n. CLII, che istituisce in Roma una Regia scuola media di studi applicati al commercio;
Visto il R. decreto 13 novembre 1919, n. 2414 col quale la predetta scuola venne classificata di 3° grado con il titolo di Regio Istituto commerciale di Roma;
Visto il decreto Ministeriale 19 agosto 1923, col quale venne approvata la tabella organica del personale del Regio Istituto commerciale di Roma;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il Regio Istituto commerciale di Roma è trasformato in Regio Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il Regio Istituto tecnico commerciale di Roma visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 31. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale di ROMA

Art. 1.

Il Regio Istituto tecnico commerciale di Roma ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'Istituto consta di quattro corsi superiori completi a indirizzo mercantile.

Esso conserva il corso preparatorio con cinque classi parallele per gli alunni provenienti dalla Scuola secondaria di avviamento professionale di corrispondente indirizzo, finchè non possano essere istituiti i corsi regolari dell'Istituto tecnico inferiore.

Gli alunni provenienti dal corso preparatorio non possono trasferirsi che ad istituti tecnici commerciali che conservano il corso preparatorio.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati dispone:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono a carico del Governatorato, della Provincia e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma, in proporzione degli oneri finora sostenuti, la manutenzione; la provvista d'acqua, l'illuminazione, e il riscaldamento per tutti i servizi dell'Istituto.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Roma;

c) di un rappresentante del Governatorato di Roma;

d) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma;

e) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Iscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	160

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima iscrizione (immatricolazione) (1)	»	60
Prima iscrizione degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge citata	»	100
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66, della legge citata)	»	200

(1) La tassa di prima iscrizione (immatricolazione) al corso superiore non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esecuzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale*, dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui ai n. 1) e 2) del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio d'amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA del R. Istituto Tecnico Commerciale di ROMA

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo *A* ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza** senza obbligo d'insegnamento.	1	A - 6°	—	—
2. **Lettere italiane - Storia.**	1	A - 10° - 7°	—	Lettere italiane e Storia in un corso superiore - Lettere italiane in una classe del 2° corso superiore.
3. **Scienze naturali - Geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Scienze naturali nella 1ª classe di due corsi superiori - Geografia generale ed economica nella 2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi superiori - Geografia in una classe preparatoria.
4. **Prima lingua straniera** (francese).	1	Id.	—	Nella 1ª e 2ª classe di tre corsi superiori e in una classe del 4° corso superiore.
5. **Seconda lingua straniera** (inglese).	1	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore e in una classe del 2° corso superiore.
6. **Seconda lingua straniera** (tedesco).	1	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore ed eventualmente in una classe del 2° corso superiore.
7. **Matematica - Fisica.**	1	Id.	—	Matematica nella 1ª, 2ª e 3ª classe di due corsi superiori - Fisica nella 1ª classe di due corsi superiori.
8. **Istituzione di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	Id.	—	Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica in un corso superiore - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica in una classe del 2° corso superiore.

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo *A* ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
9. **Computisteria e ragioneria.**	1	A - 10° - 7°	—	Nelle quattro classi di un corso superiore e in una classe del 2° corso superiore.
10. **Tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	1	Id.	—	Tecnica commerciale, trasporti e dogane nella 3ª e 4ª classe di due corsi superiori - Computisteria e ragioneria in due classi del 2° corso superiore.
11. **Chimica - Merceologia.**	1	Id.	—	Chimica nella 2ª classe di due corsi superiori - Merceologia nella 3ª e 4ª classe di due corsi superiori.
12. **Calligrafia** nell'Istituto - **Stenografia** (facoltaitva) nell'Istituto - **Stenografia** nelle classi preparatorie - **Dattilografia** (facoltativa) nell'Istituto.	1	Id.	—	—
13. **Lettere italiane - Storia.**	—	—	5	—
14. **Scienze naturali - Geografia generale ed economica** nell'Istituto - **Geografia** in quattro classi preparatorie.	—	—	2	—
15. **Prima lingua straniera** (francese).	—	—	1	—
16. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	2	—
17. **Mateamtica - Fisica** nell'Istituto - **Matematica** nelle classi prepartorie.	—	—	3	—
18. **Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	2	—
19. **Computisteria e ragioneria - Tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	—	—	2	—
20. **Chimica - Merceologia.**	—	—	1	—
21. **Scienze naturali** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
22. **Lingua spagnola** (facoltativa).	—	—	1	—
23. **Stenografia . . . .**	—	—	1	—
24. **Religione . . . .**	—	—	1	—
25. **Educazione fisica.**	—	—	O.N.B.	—

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incarichi	*NOTE*
Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
Applicato di segreteria	2	Gruppo C grado 13° e 12°	—	—
Bidelli (di cui uno custode) . . . . (in via transitoria).	6	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2251.

Trasformazione del Regio istituto commerciale di Salerno e della Regia scuola commerciale annessa in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile e in Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;
Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Visto il R. decreto 20 ottobre 1907, n. DXCVIII (parte supplementare) col quale venne istituita in Salerno una Regia Scuola media di commercio;
Visto il decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 154, col quale venne regificata la Scuola inferiore di commercio di Salerno;
Visto il decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 1879, col quale la R. Scuola media e la R. Scuola inferiore di commercio di Salerno furono classificate rispettivamente di 2° e 3° grado sotto un'unica direzione amministrativa e didattica, col titolo di R. Istituto e Scuola commerciale di Salerno;
Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1924, col quale venne approvata la tabella organica del personale del R. Istituto commerciale di Salerno e della R. Scuola commerciale annessa; tabella modificata col decreto Ministeriale 14 novembre 1927;
Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto commerciale di Salerno e la R. Scuola commerciale annessa sono trasformati in R. Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile e in R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, l'Istituto con la Scuola annessa è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica ed autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale di Salerno e per la R. Scuola tecnica commerciale annessa, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 29. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico commerciale di SALERNO

(con R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale annessa)

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico commerciale di Salerno ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

All'Istituto è annessa una R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale che ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale. Al termine degli studi la Scuola tecnica rilascia il diploma di computista commerciale.

Art. 2.

L'Istituto consta di due corsi superiori completi a indirizzo mercantile.

Esso conserva il corso preparatorio con tre classi parallele per gli alunni provenienti dalla Scuola secondaria di avviamento professionale di corrispondente indirizzo, finchè non possano essere istituiti i corsi regolari dell'Istituto tecnico inferiore.

Gli alunni provenienti dal corso preparatorio non possono trasferirsi che ad istituti tecnici commerciali che conservano il corso preparatorio.

La Scuola tecnica commerciale annessa consta di un corso completo biennale.

All'Istituto-Scuola è annessa una R. Scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo commerciale, il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932, n. 490.

Art. 3.

L'Istituto e la Scuola annessa, per l'attuazione dei loro fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che loro sono e saranno assegnati, dispongono:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dalla Provincia di Salerno i locali e la relativa manutenzione; la provvista d'acqua, l'illuminazione e il riscaldamento per tutti i servizi dell'Istituto e della Scuola annessa.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto e della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale — è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante della Provincia di Salerno;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Salerno;

d) di un rappresentante della Cassa di Risparmio Salernitana;

e) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5.000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e della Scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto e della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e della Scuola e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto e della Scuola annessa.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto e della Scuola, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, numero 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Scuola tecnica.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera a) dell'art. 51, e alla lettera b) n. 1, dell'art. 52, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 60
Prima inscrizione (immatricolazione)	» 60
Frequenza per ciascuna classe	» 150
Esame di idoneità	» 50
Esame di licenza	» 150
Tassa di diploma	» 50

Corso preparatorio.

Inscrizione (immatricolazione)	L. 60
Frequenza	» 160

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera a) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889.	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera c) dell'articolo 52, n. 4°, della legge citata	» 150
Prima inscrizione (immatricolazione) (1)	» 60
Prima inscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera b) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame di idoneità di cui alla lettera b) dell'articolo 51, della legge citata	» 100
Esame di idoneità di cui alla lettera b) dell'articolo 53, della legge citata	» 150
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata).	» 200

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia:

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere d) ed e).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordata a tutti gli alunni che abbiano goduto nel-

(1) La tassa di prima iscrizione (immatricolazione) al corso superiore non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

l'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33, della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto-Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto-Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 3, saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale
di SALERNO (*a*)

(*con R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale annessa*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo A ruolo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
PRESIDENZA —				
1. **Presidenza** senza obbligo d'insegnamento.	1	A - 6°	—	—
ISTITUTO.				
2. **Lettere italiane** . .	1	A - 10° - 7°	—	Nelle quattro classi del 1° corso superiore e in tre classi del 2° corso superiore.
3. **Storia**	1	Id.	—	Storia nella 1a e 2a classe dei due corsi superiori e nelle tre classi preparatorie - Cultura generale (italiano, storia, cultura fascista) in una classe della Scuola.
4. **Scienze naturali - Geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Scienze naturali nella 1a classe dei due corsi superiori - Geografia generale ed economica nella 2a, 3a e 4a classe dei due corsi superiori. Geografia in una classe preparatoria.
5. **Seconda lingua straniera** (inglese).	1	Id.	—	Nelle due classi del 1° corso superiore e in una classe del 2° corso superiore.
6. **Matematica - Fisica**	1	Id.	—	Matematica nella 1a, 2a e 3a classe dei due corsi superiori - Fisica nella 1a classe dei due corsi superiori.

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Gruppo *A* ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
7. **Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	A - 10° - 7°	—	Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica in un corso superiore - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica in una classe del 2° corso superiore.
8. **Computisteria e ragioneria.**	1	Id.	—	Nelle quattro classi del 1° corso superiore e in una classe del 2° corso superiore.
9. **Tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	1	Id.	—	Tecnica commerciale, trasporti e dogane nella 3ª e 4ª classe dei due corsi superiori - Computisteria e ragioneria in due classi del 2° corso superiore.
10. **Chimica - Merceologia.**	1	Id.	—	Chimica nella 2ª classe dei due corsi superiori - Merceologia nella 3ª e 4ª classe dei due corsi superiori.
11. **Lettere italiane** . .	—	—	2	—
12. **Geografia** in due classi preparatorie.	—	—	1	—
13. **Scienze naturali** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
14. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	1	—
15. **Matematica** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
16. **Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	—
17. **Computisteria e ragioneria.**	—	—	1	—
18. **Prima lingua straniera** (francese).	—	—	1	—
19. **Lingua spagnuola** (facoltativa).	—	—	1	—
20. **Seconda lingua straniera** (tedesca).	—	—	1	—
21. **Calligrafia**	—	—	1	—
22. **Stenografia** (facoltativa) nell'Istituto - **Stenografia** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
23. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	1	—
24. **Religione**	—	—	1	—
25. **Educazione fisica** .	—	—	O.N.B.	—
SCUOLA.				
26. **Cultura generale (italiano, storia, cultura fascista) - Geografia.**	—	—	1	—

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo *A* ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
27. **Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria.**	—	—	1	—
28. **Istituzioni di commercio e pratica commerciale.**	—	—	1	—
29. **Scienze naturali e fisica - Merceologia.**	—	—	1	—
30. **Prima lingua straniera** (francese).	—	—	1	—
31. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	1	—
32. **Calligrafia**	—	—	1	—
33. **Dattilografia** . . .	—	—	1	—
34. **Stenografia** . . .	—	—	1	—
35. **Religione**	—	—	1	—
36. **Educazione fisica** .	—	—	O.N.B.	—

N.B. — Gli insegnanti di ruolo sono tenuti al completamento d'orario nell'annessa scuola di avviamento.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	
Applicato di segreteria	1	Gruppo C grado 13° e 12°	—	
Macchinista (in via transitoria) . . .	1	—	—	
Bidelli (di cui uno custode) (in via transitoria).	3	—	—	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2252.

Trasformazione del Regio istituto commerciale « Quintino Sella » di Torino in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;

Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto 31 agosto 1907, n. CCCLXXXVII (parte supplementare) col quale venne istituita in Torino una R. Scuola media di commercio;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 settembre 1915, numero 1478 col quale la predetta Scuola venne classificata di 3° grado con il titolo di Regio Istituto commerciale « Quintino Sella » di Torino;

Visto il decreto Ministeriale 29 aprile 1923 col quale venne approvata la tabella organica del personale del Regio Istituto commerciale « Quintino Sella » di Torino;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto commerciale « Quintino Sella » di Torino è trasformato in Regio Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale « Quintino Sella » di Torino visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 28. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale « Quintino Sella » di TORINO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico commerciale « Quintino Sella » di Torino ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'Istituto consta di tre corsi superiori completi a indirizzo mercantile.

Esso conserva il corso preparatorio con tre classi parallele per gli alunni provenienti dalla Scuola secondaria di avviamento professionale di corrispondente indirizzo, finchè non possano essere istituiti i corsi regolari dell'Istituto tecnico inferiore.

Gli alunni provenienti dal corso preparatorio non possono trasferirsi che ad istituti tecnici commerciali che conservano il corso preparatorio.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati dispone:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e della Cassa di Risparmio di Torino;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Torino i locali e la relativa manutenzione; la provvista d'acqua, l'illuminazione, e il riscaldamento per tutti i servizi dell'Istituto.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Torino;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino;

d) di un rappresentante della Cassa di risparmio di Torino;

e) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto, con somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigilia sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Iscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	160

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima iscrizione (immatricolazione) (1)	»	60
Prima iscrizione degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'articolo 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge citata	»	100
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	L.	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

(1) La tassa di prima inscrizione (immatricolazione) al corso superiore non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale*, dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della

legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui ai nn. 1) e 2) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1524.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio d'amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

del R. Istituto Tecnico Commerciale « Quintino Sella » di TORINO

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo A ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza** senza obbligo d'insegnamento.	1	A-6°	—	
2. **Lettere italiane - Storia.**	1	A-10°-7°	—	Lettere italiane e Storia in un corso superiore - Lettere italiane in una classe del 2° corso superiore.
3. **Scienze naturali - Geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Scienze naturali nella 1ª classe di due corsi superiori - Geografia generale ed economica nella 2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi superiori - Geografia in una classe preparatoria.
4. **Prima lingua straniera** (francese).	1	Id.	—	Nella 1ª e 2ª classe di tre corsi superiori e in una classe preparatoria.
5. **Seconda lingua straniera** (inglese).	1	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore e in una classe del 2° corso superiore.
6. **Seconda lingua straniera** (tedesco).	1	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore ed eventualmente in una classe del 2° corso superiore.
7. **Matematica - Fisica.**	1	Id.	—	Matematica nella 1ª, 2ª e 3ª classe di due corsi superiori - Fisica nella 1ª classe di due corsi superiori.

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo *A* ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
8. **Computisteria - Ragioneria.**	1	A–10°–7°	—	Nelle quattro classi di un corso superiore e in una classe del 2° corso superiore.
9. **Tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	1	—	—	Tecnica commerciale, trasporti e dogane nella 3ª e 4ª classe di due corsi superiori - Computisteria e ragioneria in due classi del 2° corso superiore.
10. **Chimica - Merceologia.**	1	—	—	Chimica nella 2ª classe di due corsi superiori - Merceologia nella 3ª e 4ª classe di due corsi superiori.
11. **Lettere italiane - Storia.**	—	—	3	—
12. **Scienze naturali - Geografia generale ed economica** nell'Istituto - **Geografia** in due classi preparatorie.	—	—	1	—
13. **Prima lingua straniera** (francese).	—	—	1	—
14. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	2	—
15. **Matematica - Fisica.** nell'Istituto - **Matematica** nelle classi preparatorie.	—	—	2	—
16. **Computisteria e ragioneria - Tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	—	—	2	—
17. **Chimica - Merceologia.**	—	—	1	—
18. **Scienze naturali** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
19. **Istituzione di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	3	—
20. **Calligrafia**	—	—	1	—
21. **Stenografia** (facoltativa) nell'Istituto - **Stenografia** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
22. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	1	—
23. **Religione**	—	—	1	—
24. **Educazione fisica** . .	—	—	O.N.B.	—

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
Segretario-economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	—
Applicato di segreteria	1	Gruppo C Grado 13° e 12°	—	—
Assistente disciplinare	1	Gruppo B Grado 11° al 9°	—	—
Macchinista (in via transitoria)	1	—	—	—
Bidelli (di cui uno custode) (in via transitoria)	3	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale.
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2253.

Trasformazione del R. Istituto commerciale di Trento e della Regia scuola commerciale annessa in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile e Rega scuola tecnica a indirizzo commerciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;

Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1456, col quale l'Accademia di commercio di Trento, venne riconosciuta come R. Scuola media commerciale di 3° grado con il titolo di « R. Istituto commerciale », e venne riconosciuta la R. Scuola commerciale annessa;

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1924, col quale venne approvata la tabella organica del personale del Regio Istituto commerciale di Trento e della R. Scuola commerciale annessa;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, il R. Istituto commerciale di Trento e la R. Scuola commerciale annessa sono trasformati in R. Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile e in R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, l'Istituto con la Scuola annessa è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica ed autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero della educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale di Trento e per la R. Scuola tecnica commerciale annessa, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 27. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto tecnico commerciale di TRENTO
(con R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale annessa)

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico commerciale di Trento ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

All'Istituto è annessa una R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale che ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale. Al termine degli studi la Scuola tecnica rilascia il diploma di computista commerciale.

Art. 2.

L'Istituto consta di un corso superiore completo ad indirizzo mercantile.

Esso conserva il corso preparatorio per gli alunni provenienti dalla Scuola secondaria di avviamento professionale di corrispondente indirizzo, finchè non possano essere istituiti i corsi regolari dell'Istituto tecnico inferiore.

Gli alunni provenienti dal corso preparatorio non possono trasferirsi che ad istituti tecnici commerciali che conservano il corso preparatorio.

La Scuola tecnica commerciale annessa consta di un corso completo biennale.

Art. 3.

L'Istituto e la Scuola annessa, per l'attuazione dei loro fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che loro sono e saranno assegnati, dispongono:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Trento i locali e la relativa manutenzione; la provvista d'acqua, l'illuminazione, e il riscaldamento per tutti i servizi dell'Istituto e della Scuola annessa.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto e della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Trento;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Trento;

d) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e della Scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto e della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e della Scuola e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto e della Scuola annessa.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto e della Scuola, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Scuola tecnica.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e alla lettera *b*) n. 1° dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	150
Esame di idoneità	»	50
Esame di licenza	»	150
Tassa di diploma	»	50

Corso preparatorio.

Inscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	160

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889 .	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della legge citata	» 150
Prima inscrizione (1) (immatricolazione)	» 60
Prima inscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4° della legge citata	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	» 100
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	» 150
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	» 200

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati od invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle Provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto-Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto-Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui ai nn. 1) e 2) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione e il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

(1) La tassa di prima iscrizione (immatricolazione) al corso superiore non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale di TRENTO

(con R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale annessa)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Gruppo *A* ruolo e grado		
1. **Presidenza**, senza obbligo d'insegnamento.	1	A-6°	—	—
ISTITUTO.				
2. **Lettere italiane-Storia.**	1	A-10°-7°	—	Lettere italiane e storia nelle quattro classi del corso superiore - Storia nella classe preparatoria.
3. **Scienze naturali - Geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Scienze naturali nella 1ª classe del corso superiore - Geografia generale ed economica, nella 2ª, 3ª e 4ª classe del corso superiore - Scienze naturali e geografia nella classe preparatoria - Scienze naturali e fisica nella 1ª classe della Scuola.
4. **Prima lingua straniera** (tedesco).	1	Id.	—	Nella 1ª e 2ª classe del corso superiore - Nella classe preparatoria - Nella 1ª e 2ª classe della Scuola.
5. **Seconda lingua straniera** (francese).	1	Id.	—	Nelle quattro classi del corso superiore e nella 1ª e 2ª classe della Scuola.
6. **Matematica - Fisica.**	1	Id.	—	Matematica nella 1ª, 2ª e 3ª classe del corso superiore - Fisica nella 1ª classe del corso superiore - Matematica nella classe preparatoria.
7. **Computisteria e ragioneria.**	1	Id.	—	Computisteria e ragioneria nelle quattro classi del corso superiore - Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria nella 2ª classe della Scuola.
8. **Tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	1	A-10°-7°	—	Tecnica commerciale trasporti e dogane nella 3ª e 4ª classe del corso superiore - Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria nella 1ª classe della Scuola. Istituzioni di commercio e pratica commerciale nella 1ª e 2ª classe della Scuola.
9. **Chimica - Merceologia.**	1	Id.	—	Chimica nella 2ª classe del corso superiore - Merceologia nella 3ª e 4ª classe del corso superiore - Merceologia nella 2ª classe della Scuola.
10. **Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	—
11. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	1	—
12. **Calligrafia**	—	—	1	—
13. **Stenografia** (facoltativa) nell'Istituto. **Stenografia** nella classe preparatoria.	—	—	1	—
14. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	1	—
15. **Religione**	—	—	1	—
16. **Educazione fisica.**	—	—	O.N.B.	—

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo *A* ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
SCUOLA.				
17. **Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).**	1	B–11°–8°	—	Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista) nella 1ª e 2ª classe della Scuola - Lettere italiane (per completamento d'orario) nella classe preparatoria.
18. **Calligrafia**	—	—	1	—
19. **Dattilografia** . . .	—	—	1	—
20. **Stenografia** . . .	—	—	1	—
21. **Religione**	—	—	1	—
22. **Educazione fisica** .	—	—	O.N.B.	—
Scuola serale di perfezionamento per apprendisti di commercio.				
23. **Lingua italiana** . .	—	—	1	—
24. **Geografia**	—	—	1	—
25. **Aritmetica**	—	—	1	—
26. **Contabilità**	—	—	1	—
27. **Istituzioni**	—	—	1	—
28. **Calligrafia**	—	—	1	—
29. **Lingua tedesca** . .	—	—	1	—
30. **Dattilografia** . . .	—	—	1	—

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incarichi	*NOTE*
Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
Applicato di segreteria	2	Gruppo C grado 13° e 12°	—	—
Bidelli (di cui uno custode) . . . . (in via transitoria).	2	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2254.

Trasformazione del Regio istituto commerciale di Trieste e della Regia scuola commerciale annessa in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile e Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;

Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il decreto Ministeriale 2 agosto 1924, con il quale la R. Accademia di commercio di Trieste venne riconosciuta come R. Istituto commerciale, restando ad esso annessa la già esistente R. Scuola commerciale;

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1926, col quale venne approvata la tabella organica del personale del R. Istituto commerciale di Trieste e della R. Scuola commerciale annessa;

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto commerciale di Trieste e la R. Scuola commerciale annessa sono trasformati in R. Istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile e in R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889 l'Istituto con la Scuola annessa è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica ed autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale di Trieste e per la R. Scuola tecnica commerciale annessa, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 26. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico commerciale di TRIESTE

(con R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale annessa)

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico commerciale di Trieste ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

All'Istituto è annessa una R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale che ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale. Al termine degli studi la Scuola tecnica rilascia il diploma di computista commerciale.

Art. 2.

L'Istituto consta di due corsi superiori completi a indirizzo mercantile.

Esso conserva il corso preparatorio con due classi parallele per gli alunni provenienti dalla Scuola secondaria di avviamento professionale di corrispondente indirizzo, finchè non possano essere istituiti i corsi regolari dell'Istituto tecnico inferiore.

Gli alunni provenienti dal corso preparatorio non possono trasferirsi che ad Istituti tecnici commerciali che conservano il corso preparatorio.

La Scuola tecnica commerciale annessa consta di un corso completo biennale;

Art. 3.

L'Istituto e la Scuola annessa, per l'attuazione dei loro fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che loro sono e saranno assegnati, dispongono:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune di Trieste i locali e la relativa manutenzione; la provvista d'acqua, l'illuminazione e il riscaldamento per tutti i servizi dell'Istituto e della Scuola annessa.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto e della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Trieste;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Trieste;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e della Scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto e della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e della Scuola e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto e della Scuola annessa.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto e della Scuola, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Scuola tecnica.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a)* dell'art. 51 e alla lettera *b)* n. 1, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	150
Esame di idoneità	»	50
Esame di licenza	»	150
Tassa di diploma	»	50

Corso preparatorio.

Inscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	160

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a)* dell'art. 52, n. 1°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c)* dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione) (1)	»	60
Prima inscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b)* dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b)* dell'articolo 51 della legge citata	»	100
Esame di idoneità di cui alla lettera *b)* dell'articolo 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

---

(1) La tassa di prima iscrizione (immatricolazione) al corso superiore non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio la cassa, la custodia dei valori dell'Istituto-Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto-Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889 ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto-Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio d'amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale
di TRIESTE

(con R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale annessa)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo A ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza** senza obbligo d'insegnamento.	1	A - 6°	—	—
ISTITUTO.				
2. **Lettere italiane - Storia.**	1	A - 10° - 7°	—	Lettere italiane e Storia nelle quattro classi di un corso superiore - Lettere italiane in una classe del secondo corso superiore.
3. **Scienze naturali - Geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Scienze naturali nella 1ª classe dei due corsi superiori - Geografia generale ed economica nella 2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi superiori.
4. **Prima lingua straniera** (francese).	1	Id.	—	Nelle classi 1ª e 2ª dei due corsi superiori e in una classe preparatoria.
5. **Seconda lingua straniera** (inglese).	1	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore e in una classe del secondo corso superiore.
6. **Seconda lingua straniera** (tedesco).	1	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore e in una classe del secondo corso superiore.
7. **Matematica - Fisica.**	1	Id.	—	Matematica nella 1ª, 2ª e 3ª classe dei due corsi superiori - Fisica nella 1ª classe dei due corsi superiori.

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo *A* ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
8. **Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	A - 10° - 7°	—	Istituzioni di Diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica, in un corso superiore - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica in una classe del secondo corso superiore.
9. **Computisteria e ragioneria.**	1	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore e in una classe del secondo corso superiore.
10. **Tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	1	Id.	—	Nelle classi 3ª e 4ª dei due corsi superiori - Computisteria e Ragioneria in due classi del secondo corso superiore.
11. **Chimica - Merceologia.**	1	Id.	—	Chimica nella classe 2ª dei due corsi superiori - Merceologia nelle classi 3ª e 4ª dei due corsi superiori.
12. **Lettere italiane - Storia.**	—	—	2	—
13. **Scienze naturali** nelle due classi preparatorie.	—	—	1	—
14. **Geografia** nelle due classi preparatorie.	—	—	1	—
15. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	1	—
16. **Seconda lingua straniera** (tedesco).	—	—	1	—
17. **Matematica** nelle due classi preparatorie.	—	—	1	—
18. **Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	—
19. **Computisteria e ragioneria.**	—	—	1	—
20. **Calligrafia**	—	—	1	—
21 **Stenografia** (facoltativa) nell'Istituto - **Stenografia** nelle classi preparatorie.	—	—	1	—
22. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	1	—
23. **Religione**	—	—	1	—
24. **Educazione fisica** .	—	—	O.N.B.	—
SCUOLA.				
25. **Coltura generale (italiano, storia, geografia, coltura fascista).**	1	B - 11° - 8°	—	Nelle due classi della Scuola con l'obbligo, per completamento d'orario, dell'Italiano e della Storia in una classe preparatoria.

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Gruppo *A* ruolo e grado		
26. **Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria - Istituzioni di commercio e pratica commerciale.**	1	B - 11° - 8°	—	Nelle due classi della Scuola.
27. **Prima lingua straniera** (francese).	1	Id.	—	Nelle due classi della Scuola con l'obbligo, per completamento d'orario, dell'insegnamento della stessa lingua in una classe preparatoria.
28. **Scienze naturali e fisica - Merceologia.**	—	—	1	—
29. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	1	—
30. **Seconda lingua straniera** (tedesco).	—	—	1	—
31. **Calligrafia**	—	—	1	—
32. **Dattilografia** . . .	—	—	1	—
33. **Stenografia** . . .	—	—	1	—
34. **Religione**	—	—	1	—
35. **Educazione fisica** .	—	—	O.N.B.	—

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
Applicato di segreteria	1	Gruppo C grado 13° e 12°	—	—
Bidelli (di cui uno custode) (in via transitoria).	4	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2255.

Trasformazione del Regio istituto commerciale « Nicola Paolucci » di Vasto in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;
Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Visto il R. decreto 11 giugno 1925, n. 1059 col quale venne istituito il Regio Istituto commerciale di Vasto;
Visto il R. decreto 26 settembre 1925, n. 1755 col quale il Regio Istituto commerciale di Vasto assume la denominazione di Regio Istituto commerciale « Nicola Paolucci »;
Visto il decreto Ministeriale 18 agosto 1925 col quale venne approvata la tabella organica del personale del Regio Istituto commerciale di Vasto;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889,
Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il Regio Istituto commerciale « Nicola Paolucci » di Vasto è trasformato in Regio Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il Regio Istituto tecnico commerciale « Nicola Paolucci » di Vasto, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 25. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale « Nicola Paolucci » di VASTO

Art. 1.

Il Regio Istituto tecnico commerciale « Nicola Paolucci » di Vasto ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'Istituto consta di un corso superiore completo di quattro anni a indirizzo mercantile.

Esso conserva il corso preparatorio per gli alunni provenienti dalla Scuola secondaria di avviamento professionale di corrispondente indirizzo, finchè non possano essere istituiti i corsi regolari dell'Istituto tecnico inferiore.

Gli alunni provenienti dal corso preparatorio non possono trasferirsi che ad istituti tecnici commerciali che conservano il corso preparatorio.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati dispone:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Vasto i locali e la relativa manutenzione; la provvista d'acqua, illuminazione, e riscaldamento per tutti i servizi dell'Istituto.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Vasto;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Chieti;
d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Iscrizione (immatricolazione) . . . . L. 60
Frequenza . . . . » 160

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, numero 889 . . . . L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della legge citata . . . . . » 150
Prima iscrizione (immatricolazione) (1) . . . . » 60
Prima iscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . . » 160
Frequenza per ciascuna classe . . . . » 300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata . . . . » 100
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata . . . . » 150
Esame di abilitazione tecnica . . . . » 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario, a norma dell'art. 66 della legge citata) . » 200

(1) La tassa di prima iscrizione (immatricolazione) al corso superiore non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1193, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio d'amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale « Nicola Paolucci »
di VASTO

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Gruppo A ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza** con l'obbligo dell'insegnamento di una delle materie indicate nei numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7.	1	A-6°	—	—
2. **Lettere italiane - Storia.**	1	A-10°-7°	—	Lettere italiane e storia nelle quattro classi del corso superiore - Storia nella classe preparatoria.
3. **Scienze naturali - Geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Scienze naturali nella 1ª classe del corso superiore - Geografia generale ed economica nella 2ª, 3ª e 4ª classe del corso superiore - Geografia nella classe preparatoria.
4. **Matematica - Fisica.**	1	Id.	—	Matematica nella 1ª, 2ª e 3ª classe del corso superiore - Fisica nella 1ª classe del corso superiore - Matematica nella classe preparatoria.
5. **Computisteria e ragioneria - Tecnica commerciale, trasporti e dogane.**	1	Id.	—	Computisteria e ragioneria nelle quattro classi del corso superiore - Tecnica commerciale, trasporti e dogane nella 3ª e 4ª classe del corso superiore.
6. **Chimica - Merceologia.**	1	Id.	—	Chimica nella 2ª classe del corso superiore - Merceologia nella 3ª e 4ª classe del corso superiore - Scienze naturali nella classe preparatoria.

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Gruppo *A* ruolo e grado		
7. **Seconda lingua straniera.**	1	A-10°-7°	—	Nelle quattro classi del corso superiore.
8. **Lettere italiane** nella classe preparatoria.	—	—	1	
9. **Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica**	—	—	1	
10 **Prima lingua straniera** (francese) nell'Istituto, nella classe preparatoria.		—	1	
11. **Calligrafia**		—	1	
12. **Stenografia** (facoltativa nell'Istituto. **Stenografia** nella classe preparatoria).	—	—	1	
13. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	1	
14. **Religione**	—	—	1	
15. **Educazione fisica.** .	—	—	O.N.B.	

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo o grado		
Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
Bidelli (di cui uno custode) (in via transitoria).	2	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale.

ERCOLE.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.